

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 agosto 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2005, n. 11.

Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 ..... Pag. 2

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 febbraio 2005, n. 037/Pres.

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la concessione di finanziamenti per realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari». Approvazione ..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 febbraio 2005, n. 051/Pres.Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente *pro tempore* del distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del distretto stesso, approvato con delibera del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. Approvazione modifiche ..... Pag. 6DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 febbraio 2005, n. 054/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con più di 15.000 abitanti finalizzati allo sviluppo della logistica ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione). Approvazione. .... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 febbraio 2005, n. 055/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 - Disciplina generale in materia di innovazione. Settore agricoltura. Approvazione. .... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 febbraio 2005, n. 056/Pres.

Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale, ai sensi del comma 41-bis, dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20. Approvazione. .... Pag. 11

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 11.

Normative in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale. .... Pag. 12

#### REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 8.

Contributo alla fondazione «La colombaia di Luchino Visconti» di Forio e al museo civico di Villa Arbusto di Lacco Ameno ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 9.

Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 Pag. 29

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 31 maggio 2005, n. 6.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità ..... Pag. 29

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2005, n. 11.

**Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 24 del 14 giugno 2005)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:

#### Capo I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1.

##### *Finalità ed oggetto*

1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettere b) e c), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la Regione disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale e detta disposizioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale.

2. La presente legge, al fine di assicurare il rispetto della legalità, contribuendo al benessere, al progresso e allo sviluppo della comunità regionale, e di incrementare il livello di sicurezza nel territorio regionale, definisce, in particolare:

a) gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale da parte dei comuni e delle loro forme associative;

b) il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni;

c) la formazione degli operatori di polizia locale;

d) gli interventi regionali diretti a promuovere un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale;

e) le modalità e i limiti della collaborazione tra la polizia locale, le organizzazioni di volontariato e gli istituti privati operanti nel settore della vigilanza.

##### Art. 2.

##### *Politiche regionali*

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, anche in relazione alle competenze attribuite al Presidente della Regione dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), e dall'art. 44 della legge costituzionale n. 4/1948, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza, a promuovere e realizzare, anche mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate volte al conseguimento di una ordinata convivenza nel territorio regionale, alla prevenzione e alla riduzione dei fenomeni di illegalità.

2. La Regione, con il concorso degli enti locali, al fine di promuovere il sistema integrato di sicurezza di cui all'art. 1, comma 1, interviene attraverso azioni integrate di natura preventiva, pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, nonché di educazione alla convivenza nel rispetto della legalità.

3. Gli interventi di cui al comma 2 si coordinano con le politiche regionali in materia di:

a) prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale;

b) riqualificazione urbana e del territorio;

c) protezione civile;

d) formazione professionale e sviluppo dell'occupazione;

e) rapporti con gli enti locali.

#### Capo II

#### FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL RELATIVO SERVIZIO

##### Art. 3.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di polizia locale, al fine di assicurarne lo svolgimento secondo requisiti minimi di uniformità ed omogeneità, e svolge ogni azione utile al sostegno dell'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale dei corpi e dei servizi di polizia locale, promuovendo forme di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio regionale.

2. Gli atti costituenti esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato tecnico-consulativo di cui all'art. 8, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali.

##### Art. 4.

##### *Funzioni di polizia locale*

1. I comuni svolgono, avvalendosi del personale addetto alla polizia locale, attività di prevenzione e di repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

2. Gli addetti alla polizia locale, limitatamente al territorio del comune di appartenenza, o in caso di svolgimento del servizio in forma associata, del territorio della comunità montana o dei comuni associati, o nei casi di cui all'art. 6, comma 3, del territorio dei comuni interessati, provvedono, nei limiti delle proprie attribuzioni, a:

a) svolgere funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

c) svolgere funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale;

d) prestare opera di soccorso in caso di calamità o disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in casi di privati infortuni;

e) segnalare alle autorità competenti disfunzioni e carenze dei servizi pubblici, con particolare riguardo a quelli prestati dai comuni, nonché eventuali cause di pericolo per la pubblica incolumità;

f) prestare servizi d'onore, di vigilanza e di scorta.

##### Art. 5.

##### *Disposizioni generali per l'istituzione del servizio o del corpo di polizia locale*

1. Al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni, garantendone l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, la giunta regionale, sentito il comitato tecnico-consulativo di cui all'art. 8, con deliberazione adottata d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di relazioni sindacali, definisce per ogni comune il numero minimo degli addetti alla polizia locale, tenuto conto della densità demografica del comune, sulla base della popolazione residente e di quella fluttuante, nonché della morfologia del territorio, e gli standard minimi per lo svolgimento del servizio a livello di singolo comune. In ogni caso, alle funzioni di polizia locale è addetto, anche se non in via esclusiva, almeno un dipendente.

2. I servizi di polizia locale costituiti da più di dieci addetti possono essere eretti a corpo di polizia locale. Il corpo, ove istituito, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

3. I comuni, o in caso di svolgimento del servizio in forma associata, le comunità montane, o gli enti appartenenti alla forma associativa disciplinano con proprio regolamento l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio o del corpo, in conformità alle disposizioni della presente legge e nel rispetto delle indicazioni formulate con la deliberazione di cui al comma 1. Copia del regolamento è inviata alla presidenza della Regione che ne cura la raccolta, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

4. Gli addetti alla polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali, tenuto conto della complessità della struttura organizzativa del servizio o del corpo di appartenenza.

5. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme sull'intero territorio regionale, salvo eventuali deroghe, stabilite dal regolamento dell'ente, per lo svolgimento di particolari attività o in relazione a particolari circostanze.

#### Art. 6.

##### *Gestione associata dei servizi di polizia locale*

1. I comuni le cui dimensioni organizzative non consentono, anche attraverso le forme associative di cui agli articoli 93 e 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), l'istituzione di un servizio o di un corpo di polizia locale adeguato agli standard minimi individuati con la deliberazione di cui all'art. 5, comma 1, esercitano, nei tempi e con le modalità stabiliti con la stessa deliberazione, il relativo servizio attraverso le comunità montane ai sensi dell'art. 84 della legge regionale n. 54/1998.

2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la comunità montana o gli enti appartenenti alla forma associativa definiscono i contenuti essenziali del servizio, nonché le modalità per lo svolgimento dello stesso, assicurando l'adeguata copertura territoriale di tutti i comuni appartenenti alla comunità montana o alla forma associativa, e individuano l'organo cui attribuire i compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulle strutture di polizia locale nell'espletamento del servizio, nonché le modalità e le procedure attraverso le quali i sindaci possono avvalersi direttamente delle strutture di polizia locale.

3. Per soddisfare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni di ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza. In tal caso, essi operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza gerarchica dall'ente di appartenenza.

#### Art. 7.

##### *Responsabile del servizio o del corpo di polizia locale*

1. Al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale compete la gestione delle risorse assegnategli, la responsabilità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio. Dell'operato svolto, il comandante o il responsabile rispondono direttamente al sindaco o, nel caso di gestione associata, all'organo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2.

2. Negli enti privi del comandante del corpo o del responsabile del servizio, il sindaco impartisce le direttive concernenti lo svolgimento delle funzioni di polizia locale direttamente agli addetti.

#### Art. 8.

##### *Comitato tecnico-consulativo*

1. Presso la presidenza della Regione è istituito il comitato tecnico-consulativo in materia di polizia locale, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale. In particolare, il comitato:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge e quelli eventualmente richiestigli dalla giunta regionale;

b) formula proposte dirette a favorire una migliore organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche al fine di promuovere l'adesione alle forme associative di cui all'art. 6;

c) verifica lo stato di attuazione della presente legge, riferendo periodicamente alla giunta regionale sugli esiti delle verifiche condotte.

3. Il comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale. Esso è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

a) dal Presidente della Regione, o suo delegato, che lo presiede;

b) dal sindaco della città di Aosta o da un assessore da lui delegato;

c) da due sindaci, designati dal consiglio permanente degli enti locali;

d) dal responsabile del servizio o del corpo di polizia locale della città di Aosta, o da un funzionario da lui delegato;

e) da due addetti alla polizia locale, eletti con le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale, adottata d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali;

f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato.

4. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Il comitato si avvale del supporto tecnico ed organizzativo della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

#### Art. 9.

##### *Formazione degli addetti alla polizia locale*

1. La giunta regionale e il consiglio permanente degli enti locali, su proposta del comitato, definiscono d'intesa standard formativi, tipologia e durata dei corsi diretti alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti al servizio di polizia locale, promuovendo altresì azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia.

2. I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, uno specifico corso di formazione di base o, in alternativa, ad effettuare un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o associazione di comuni di maggiori dimensioni organizzative. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenuto altresì conto dell'esito del corso di formazione o del periodo di tirocinio.

3. La formazione di cui al comma 1 è altresì obbligatoria per i dipendenti in servizio presso gli enti locali, che accedono ai posti di addetti alla polizia locale mediante procedure di mobilità interna.

4. All'organizzazione dei corsi di formazione provvedono direttamente i comuni, singoli o associati, o il consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), anche avvalendosi di enti, pubblici o privati, che svolgono attività di formazione professionale.

## Art. 10.

*Segni distintivi, mezzi e strumenti in dotazione*

1. La giunta regionale, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, sentito il comitato, definisce le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 fornisce ai comuni, singoli o associati, indirizzi per la determinazione, nel regolamento di cui all'art. 5, comma 3, dei servizi di polizia locale per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati di armi e strumenti di autotutela.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

## Art. 11.

*Promozione del sistema integrato di sicurezza*

1. La Regione ed i comuni, singoli o associati, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovono accordi, anche con lo Stato, in materia di sicurezza del territorio regionale e comunale e favoriscono la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità di azione nell'ambito dei suddetti accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono riguardare, tra gli altri, i seguenti ambiti:

a) lo scambio informativo e la realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) la collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale ai fini del controllo del territorio;

c) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;

d) ogni attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

3. La Regione realizza e sostiene attività di comunicazione pubblica utili ai fini della sicurezza e della diffusione della cultura della legalità, anche per il tramite del sistema scolastico-educativo.

4. Il Presidente della Regione convoca riunioni con il consiglio permanente degli enti locali al fine di affrontare le problematiche della sicurezza del territorio, alle quali possono essere invitati a partecipare anche i rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale; le riunioni sono convocate almeno una volta all'anno o su richiesta del Consiglio stesso.

## Art. 12.

*Impiego del volontariato*

1. L'impiego delle organizzazioni di volontariato, ai fini della presente legge, è ammesso nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato), come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

2. L'impiego delle organizzazioni di volontariato è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, al fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

3. I volontari, previa stipulazione da parte del comune, o in caso di svolgimento del servizio in forma associata, della comunità montana o degli enti appartenenti alla forma associativa, di una convenzione con l'associazione di volontariato a ciò interessata, possono essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni e alle dipendenze dirette del comandante del corpo o del responsabile del servizio di polizia locale o di altro addetto alla polizia locale dai medesimi individuato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) siano adeguatamente assicurati.

4. I comuni, singoli o associati, possono impiegare il personale volontario di cui alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1), come modificata dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 20, per coadiuvare gli addetti alla polizia locale nell'esercizio delle relative funzioni, con particolare riguardo alla viabilità e al controllo del traffico, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 7, comma 2, della stessa legge.

## Art. 13.

*Istituti di vigilanza privata*

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatto salvo il rispetto della normativa statale vigente in materia che fissa i presupposti e i limiti per l'esercizio della loro attività, possono essere utilizzati dai comuni, singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, al solo fine di attivare gli organi di polizia locale o le altre forze di polizia;

b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile del servizio di polizia locale o ad altro addetto alla polizia locale dai medesimi individuato.

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 14.

*Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione, il comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 8 è nominato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e resta in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Norme in materia di polizia locale e istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale), ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere riconosciuti come tali, anche se non in possesso dei requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 5, comma 2, salva diversa determinazione del comune interessato.

## Art. 15.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 31 luglio 1989, n. 47;

b) il numero 24 della lettera b) del comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 maggio 2005.

PERRIN

05R0467

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 febbraio 2005, n. 037/Pres.

**Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la concessione di finanziamenti per realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari». Approvazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2 marzo 2005)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13, comma 23, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002» che così recita: «Sono disciplinati con regolamento gli interventi a favore degli immigrati, di cui all'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, relativi a:

- a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico;  
b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori;  
c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0313/Pres., di data 15 ottobre 2002 con il quale, per le finalità di cui alla lettera a) della disposizione summenzionata, si è provveduto ad approvare il «Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari»;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni a tale regolamento, sia per adeguare la tipologia dei corsi attivabili alle effettive, attuali esigenze del settore, alla luce dell'esperienza applicativa finora maturata, sia per assicurare una maggiore razionalizzazione degli interventi e una più puntuale definizione degli aventi diritto;

Visto il testo regolamentare a tale scopo predisposto dal servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 21 gennaio 2005, n. 76;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 febbraio 2005

ILLY

**Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres.**

Art. 1.

*Integrazioni all'art. 3 del decreto  
del Presidente della Regione n. 0313/2002*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Possono beneficiare degli interventi gli studenti extracomunitari che non ne abbiano mai usufruito in precedenza.

2-ter. Può essere concessa la deroga a quanto stabilito al comma 2-bis unicamente in presenza di motivate difficoltà e solo per un ulteriore anno scolastico.».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 4 del decreto  
del Presidente della Regione n. 0313/2002*

1. L'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Modalità di presentazione delle domande*). — 1. Le istanze per la concessione del finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto scolastico, sono presentate alla struttura stabile per gli immigrati entro il 31 marzo di ogni anno e sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato A al presente regolamento.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'attività di sostegno si conclude entro l'anno scolastico di riferimento e la relativa rendicontazione deve pervenire alla struttura stabile per gli immigrati entro sessanta giorni dalla data di conclusione dei corsi.

3. Possono essere accolte richieste di proroga del termine di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2, su istanza debitamente motivata a firma del legale rappresentate dell'istituto.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002*

1. Ai commi 1 e 3 dell'art. 8 le parole «il servizio autonomo per l'immigrazione» sono sostituite dalle parole «la struttura stabile per gli immigrati».

Art. 5.

*Sostituzione della tabella B allegata  
al decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002*

1. La tabella B allegata al regolamento è sostituita dalla seguente:

## Tabella B

Criteri per l'assegnazione del monte ore per corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari

Tipo di corsi da attivarsi	Numero massimo di ore concedibili a istituti scolastici rientranti nella fascia dell'obbligo	Numero massimo di ore concedibili a istituti scolastici non rientranti nella fascia dell'obbligo
<i>Tipo A</i>		
corsi organizzati in favore di 1 studente che non abbia mai usufruito in precedenza di intervento . . . . .	40	30
<i>Tipo B:</i>		
corsi organizzati in favore di 1 studente che abbia usufruito di medesimo intervento nell'anno scolastico precedente, qualora sussistano motivate difficoltà . . .	30	25

Art. 6.

*Norma transitoria*

1. Sono fatte salve le domande presentate dagli istituti scolastici prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 febbraio 2005, n. 051/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente *protempore* del distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del distretto stesso, approvato con delibera del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. Approvazione modifiche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia);

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge in argomento con cui sono stati istituiti i Distretti venatori e individuate finalità, funzioni ed organi degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 1-ter, della legge regionale medesima, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente *protempore* del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del Distretto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. con cui è stato approvato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente *protempore* del distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del distretto stesso;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 5 del suddetto regolamento al fine di disciplinare, le modalità di ripartizione del contributo qualora, nel corso dell'esercizio finanziario, si verifichi un avvicendamento dei presidenti dei distretti venatori;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 gennaio 2005, n. 146;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente *protempore* del distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del distretto stesso», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. in conformità al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 febbraio 2005

ILLY

**Modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente *protempore* del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del distretto stesso», approvato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione  
10 ottobre 2003, n. 0363/Pres.*

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. è sostituito dal seguente:

«1. Il legale rappresentante della riserva di caccia o di altro soggetto che ha espresso il presidente del distretto venatorio deve far pervenire alla direzione centrale risorse agricole, naturali forestali e mon-

tagna, entro il 30 giugno di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di elezione del nuovo presidente qualora questa sia successiva al 30 giugno, la domanda di contributo compilata secondo il modello di cui all'allegato A.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Qualora il presidente del distretto venatorio rimanga in carica solo per parte dell'esercizio finanziario, il contributo già concesso al soggetto beneficiario di cui all'art. 2 che ha espresso il presidente uscente, di seguito chiamato soggetto beneficiario uscente, va rideterminato in relazione alla spesa sostenuta e ammessa a rendiconto fino alla data di cessazione del mandato.

2-ter. Il soggetto beneficiario uscente deve presentare, entro trenta giorni dalla data di cessazione del mandato, la rendicontazione prevista dal comma 3, provvedendo nello stesso termine alla restituzione all'amministrazione regionale della parte di contributo non rendicontata.

2-quater. Il soggetto che esprime il neo-eletto presidente del distretto venatorio, deve presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta elezione, al servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, la domanda di contributo compilata secondo il modello di cui all'allegato A. Il contributo viene determinato nell'importo pari alla differenza fra l'importo del contributo concesso al soggetto beneficiario uscente e l'importo della spesa rendicontata da quest'ultimo.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione  
10 ottobre 2003, n. 0363/Pres.*

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. è sostituito dal seguente:

«1. In sede di prima applicazione, i termini di cui all'art. 5, commi 2-ter e 2-quater decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora la data di cessazione del mandato sia antecedente ad essa.».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 febbraio 2005, n. 054/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con più di 15.000 abitanti finalizzati allo sviluppo della logistica ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione). Approvazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con più di 15.000 abitanti, per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi ad oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio tra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna;

Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», secondo il quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;

Preso atto del parere favorevole espresso sul medesimo dalla assemblea delle autonomie locali con delibera n. 5/49/2005 di data 10 febbraio 2005;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 280 di data 11 febbraio 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con più di 15.000 abitanti finalizzati allo sviluppo della logistica ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, (Disciplina generale in materia di innovazione)», nel testo allegato al presente provvedimento quale, parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 febbraio 2005

ILLY

**Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con più di 15.000 abitanti finalizzati allo sviluppo della logistica ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, come previsto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), le modalità e i criteri per la concessione; a favore dei comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con più di 15.000 abitanti, di contributi per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi ad oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio tra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono comprendere comunque la previsione, progettazione e/o realizzazione di opere correlate a reti a banda larga.

Art. 2.

*Criteri di priorità*

1. In relazione, agli interventi proposti dai comuni di cui all'art. 1, sono considerati prioritari quelli relativi a:

a) iniziative che coinvolgono tutti i quattro comuni capoluogo di provincia;

b) iniziative volte a diminuire la congestione del traffico e a ridurre l'inquinamento atmosferico da dimostrarsi attraverso l'utilizzo di indicatori che misurino l'impatto degli interventi previsti;

c) sviluppo della progettazione almeno a livello preliminare.

2. Con riferimento alle priorità di cui alle lettere b) e c), in relazione ad ogni esercizio finanziario è ammesso esclusivamente un intervento per ogni comune richiedente.

Art. 3.

*Modalità di assegnazione*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applicano le seguenti modalità:

a) concessione nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile per interventi proposti ai sensi della lettera a) dell'art. 2;

b) concessione nella misura del 45% della spesa ritenuta ammissibile per interventi proposti dai comuni che soddisfino quantomeno uno dei criteri di priorità di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2;

c) concessione nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile per altri interventi conformi alle finalità di legge che non rientrino nelle priorità di cui all'art. 2.

2. Verranno soddisfatte innanzitutto le istanze prioritarie previste dalla lettera a) del comma 1 e, in successione, quelle della lettera b) e della lettera c) del medesimo comma.

3. Qualora nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 gli importi complessivamente ammissibili per ciascuna delle lettere a), b) e c) eccedano le risorse disponibili, si procede alla riduzione proporzionale della percentuale contributiva della medesima voce prioritaria fino ad un minimo non inferiore al 35% della spesa ammissibile. Se le risorse risultassero ancora insufficienti i contributi possono essere assegnati nel rispetto di una percentuale inferiore al 35% previo assenso del comune richiedente.

Art. 4.

*Presentazione delle domande*

1. Le domande vanno presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci, entro il 31 marzo di ciascun esercizio finanziario.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico illustrativa che descriva dettagliatamente le iniziative e gli interventi proposti, con l'indicazione delle finalità, delle modalità di svolgimento e della durata dell'intervento stesso;

b) distinta degli interventi e analitico preventivo di spesa, con l'indicazione dell'importo complessivo dell'intervento, nonché di altre fonti di finanziamento;

c) scheda che specifichi le modalità di perseguimento della priorità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) o lettera b), qualora l'intervento rientri in dette classificazioni;

d) un progetto preliminare in relazione all'applicazione della priorità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 5.

*Spese ammissibili*

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 11/2003, sono ammissibili a contribuzione le seguenti spese per:

a) studi di fattibilità e progettazione;

b) acquisizione di aree;

c) spese connesse alla realizzazione di aree attrezzate per l'interscambio tra vettori;

d) opere correlate alla predisposizione o realizzazione di reti a banda larga;

e) attrezzature informatiche quali software, hardware e consulenza informatica;

f) spese tecniche generali nei limiti consentiti dalla normativa vigente in tema di opere pubbliche;

g) spese conseguenti all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

## Art. 6.

*Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione*

1. I contributi concessi per la realizzazione delle opere sono erogati e rendicontati secondo le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi concessi per ipotesi diverse da quelle di cui al comma 1, sono erogati in via anticipata nella misura del 50% contestualmente alla concessione del contributo e il rimanente 50% viene erogato a consuntivo. Per la rendicontazione delle spese effettuate si applica l'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Gli interventi ammessi a contribuzione riguardanti opere pubbliche devono concludersi secondo le modalità e i termini previsti dalla legge regionale n. 14/2002.

4. Gli interventi ammessi a contribuzione diversi da quelli di cui al comma precedente devono concludersi entro due anni dalla data del decreto di concessione del contributo, fatta salva la possibilità di proroga per un anno previa motivata richiesta.

5. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato il contributo è revocato.

## Art. 7.

*Cumulabilità*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi. In tal caso la somma delle agevolazioni non deve superare la spesa ammissibile.

## Art. 8.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0336

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
26 febbraio 2005, n. 055/Pres.

**Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 - Disciplina generale in materia di innovazione. Settore agricoltura. Approvazione.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 12 del 23 marzo 2005)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione;

Visto l'art. 7 della citata legge regionale concernente gli interventi a favore dell'agricoltura e dell'orticoltura ed in particolare il comma 2, il quale prescrive che gli interventi pubblici siano concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento, da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 ed 88 del trattato CE;

Vista la deliberazione giuntale n. 3260 del 24 ottobre 2003 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di attuazione per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11»;

Premesso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE la deliberazione sopraccitata è stata comunicata alla rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles, per l'ulteriore notifica agli organismi competenti della Commissione europea, avvenuta con lettera datata 18 dicembre 2003, protocollata il 14 gennaio 2004;

Vista la nota della Commissione europea dell'11 gennaio 2005 C(2005)90 inviata al Ministro degli affari esteri con la quale si comunica che la medesima commissione ha considerato il regolamento di attuazione per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 «Contributi in materia di innovazione» compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per la sola parte riguardante gli aiuti concessi alle aziende agricole, mentre per i settori pesca ed acquacoltura interverrà separata decisione;

Ritenuto pertanto di dover stralciare dal testo del regolamento le parti riguardanti i settori della pesca e dell'acquacoltura e di approvare disposizioni del solo settore agricolo, rimandando a successivo atto la disciplina dei restanti settori;

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 «Disciplina generale in materia di innovazione. Settore agricoltura» nel nuovo testo così predisposto;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 274;

## Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 «Disciplina generale in materia di innovazione. Settore agricoltura», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 febbraio 2005

ILLY

**Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 - «Disciplina generale in materia di innovazione. Settore agricoltura».**

## Art. 1.

*Finalità e iniziative finanziabili*

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di forme sostenibili di agricoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche attraverso la realizzazione di progetti pilota, su scala ragionevolmente limitata, dimostrativi od innovativi. Possono accedere all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito del territorio regionale;

c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari;

d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente limitatamente alle produzioni biologiche, a Denominazione di origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica tipica (I.G.T.), a Denominazione di origine protetta (D.O.P.), a Indicazione geografica protetta (I.G.P.), con Attestazione di specificità (A.S.), nonché a quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P. e A.S.

2. Con successivo provvedimento verranno disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

#### Art. 2.

##### *Beneficiari*

1. Possono accedere ai benefici:

a) le imprese agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comprese quelle di proprietà degli enti locali e le imprese agroindustriali che operano nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti compresi nell'allegato I del Trattato, operanti sul territorio regionale;

b) l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le università pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;

c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto agricolo e agroalimentare. La comprovata qualificazione è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale.

#### Art. 3.

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, della società o dell'ente ovvero dell'istituto, sono presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione centrale) entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.

2. Le domande presentate dai richiedenti di cui alla lettera a) dell'art. 2 sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate, loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui all'art. 1 con relative motivazioni sulla utilità per l'impresa di tali iniziative;

b) preventivo di spesa articolato per le diverse voci quali ad esempio: personale, attrezzature, impianti;

c) perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia che certifichi il costo dell'intervento e la sua congruità rispetto agli obiettivi programmati.

3. Le domande presentate dai richiedenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate nel campo della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione, che evidenzia in particolare la loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui all'art. 1 con relativa illustrazione della ricaduta dei risultati attesi all'interno del territorio regionale. La relazione deve contenere, altresì, l'indicazione di modalità, fasi, tempi di realizzazione, professionalità impiegate;

b) preventivo di spesa articolato per le diverse voci quali, ad esempio, personale, attrezzature e impianti;

c) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto si impegna a concordare con l'amministrazione regionale le modalità per la divulgazione dei risultati raggiunti.

#### Art. 4.

##### *Istruttoria delle domande*

1. I progetti relativi alle domande presentate sono sottoposti alla valutazione di una commissione di esperti composta da cinque membri di cui tre designati dal direttore della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, uno dal direttore della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, uno dal direttore della direzione centrale attività produttive. La commissione è coordinata dal direttore del servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo della direzione centrale con funzioni di presidente. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.

2. Il presidente della commissione, in occasione della prima riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della direzione centrale, il quale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

3. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.

4. Il presidente della commissione può far partecipare ai lavori della commissione esperti individuati tra i dipendenti della direzione centrale, senza diritto di voto.

5. La commissione effettua l'esame dei progetti presentati ed attribuisce il relativo punteggio determinato dalla media dei punteggi espressa da ciascun componente della commissione, secondo le seguenti valutazioni e priorità distinte in funzione della tipologia dei richiedenti:

a) ai progetti presentati dai richiedenti di cui alla lettera a) dell'art. 2 la commissione attribuisce un valore variabile da uno a cinque punti basando la valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai criteri e agli obiettivi di cui all'art. 1. A parità di punteggio la priorità è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione; a parità di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla direzione centrale; qualora la domanda risulti incompleta il servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria;

b) ai progetti presentati dai richiedenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 la commissione attribuisce il punteggio secondo le seguenti valutazioni e priorità:

Progetti per i quali il richiedente assume una partecipazione alla spesa superiore al 25% .....	(per ogni unità percentuale in più) 0,3 punti
Valutazione sull'attività di ricerca ovvero sull'attività diretta al trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione svolta negli ultimi cinque anni dal soggetto istante .....	da 1 a 5 punti
Numero di progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi dieci anni nel territorio regionale .....	(fino a 2) 3 punti
Valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai criteri e agli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento .....	da 1 a 5 punti

Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale attribuito al progetto. A parità di punteggio la priorità è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; a parità di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla Direzione centrale; qualora la domanda risulti incompleta il servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria.

6. Entro il 30 settembre di ciascun anno il servizio competente della direzione centrale provvede a stilare le graduatorie dei progetti ammissibili in base alla valutazione effettuata dalla commissione di esperti. Le domande non ammissibili vengono restituite ai soggetti istanti.

7. Il servizio competente della direzione centrale provvede a notificare ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entità del finanziamento concedibile, nonché i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute.

8. Alle domande inserite in posizione utile nelle graduatorie sono concessi i contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso. L'entità delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è stabilita con deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 5.

##### *Tipologie di investimento e ammissibilità delle spese*

1. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono ammesse le seguenti spese:

a) nel caso di investimenti nelle aziende agricole:

1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate;

4) acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione;

b) nel caso di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate.

2. Per gli interventi effettuati nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato nella ricerca e sviluppo sono ammesse le seguenti spese:

a) il costo del personale - qualora effettivamente a carico del beneficiario - direttamente imputabile alla realizzazione del progetto, purché l'attribuzione del progetto risulti da un valido documento interno e le presenze con le relative attività svolte siano evidenziate in un apposito registro;

b) i costi per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto;

c) i costi per le consulenze e studi finalizzati esclusivamente alla realizzazione del progetto;

d) il costo per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e innovazioni in agricoltura di interesse diffuso a più soggetti economici commissionati ad università e centri di ricerca;

e) il costo di attività di promozione del progetto, comprese le spese di divulgazione dello stesso.

3. Le spese si intendono al netto dell'I.V.A. qualora il beneficiario possa recuperare l'imposta secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 10 marzo 2004, n. 448/2004; in caso contrario le spese si considerano al lordo dell'I.V.A.

4. Non sono ammesse le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda e di accettazione della stessa con effetto vincolante da parte dell'amministrazione regionale, ivi compresi gli anticipi.

5. La spesa ammissibile non può essere superiore a € 250.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 2, lettera a) e a € 500.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 2, lettere b) e c). In ogni caso, per quanto riguarda gli investimenti nelle aziende agricole, l'importo massimo ammissibile a contributo non può superare quello determinato a norma dell'art. 7 del Regolamento (CE) 1257/1999 così come definito nella misura a) - Investimenti nelle aziende agricole - del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione (CE) n. C (2000) 2902 del 29 settembre 2000 (di seguito P.S.R.).

6. Per le attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi di cui all'ultimo trattino del punto 14.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo, la spesa ammissibile a favore dei beneficiari di cui all'art. 2, lettera a), non può superare i 100.000,00 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, oppure, nel caso di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). L'ammissibilità delle spese sarà valutata caso per caso tenendo conto di quanto stabilito negli orientamenti comunitari.

#### Art. 6.

##### *Percentuale di contribuzione*

1. Il contributo è concesso ai beneficiari di cui alla lettera a) dell'art. 2 nei limiti previsti dal punto 4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo (2000/C 28/02) in misura pari al 40% della spesa ammissibile elevabile al 50% qualora l'investimento riguardi imprese site in zone svantaggiate di cui al Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999; tali percentuali sono ulteriormente elevate al 45% e 55% qualora l'investimento sia effettuato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

2. Le percentuali massime di contribuzione del 40% e 50% a favore delle imprese agricole possono essere aumentate rispettivamente del 20% e del 25% relativamente ai soli costi aggiuntivi ammissibili relativi agli investimenti che a giudizio della commissione di esperti di cui all'art. 4 riguardano il punto 4.1.2.4 dei richiamati orientamenti, comunitari in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali che, specificatamente, fa riferimento agli investimenti che vanno al di là delle norme minime comunitarie in vigore o agli investimenti finalizzati all'adempimento di norme minime di nuova introduzione e nel presupposto che detti investimenti non comportino un aumento della capacità produttiva.

3. I requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese agricole sono quelli previsti dal Capo II del Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0320/Pres. Inoltre, gli investimenti devono garantire normali sbocchi di mercato secondo quanto già stabilito nel P.S.R.

4. La percentuale, massima di contribuzione a favore delle imprese agroindustriali è, in ogni caso, limitata al 40% della spesa ritenuta ammissibile.

5. I requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese agroindustriali sono quelli previsti dal capo II del Regolamento applicativo della misura g) «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2002, n. 047/Pres. Gli investimenti devono garantire normali sbocchi di mercato secondo quanto già stabilito nel P.S.R.; in particolare, non può essere concesso alcun aiuto che riguardi la trasformazione e/o commercializzazione nel settore dello zucchero ovvero di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

6. I soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 2 possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili. I risultati delle ricerche sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, così come stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

7. I soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 2 possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il progetto sia di interesse generale per il settore (o sottosettore) considerato e non provochi distorsioni alla concorrenza in altri settori (o sottosectori);

b) sia data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca è in corso o è stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni ai membri di organizzazioni specifiche;

c) i risultati del lavoro siano messi a disposizione per potere essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo;

d) gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato II «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione» dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

8. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 7, l'intensità massima dell'aiuto erogabile è pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti destinati alle PMI.

#### Art. 7.

##### *Documentazione da presentare a consuntivo*

1. Il soggetto beneficiario, in fase di rendicontazione, è tenuto a presentare alla direzione centrale la documentazione delle spese sostenute, debitamente quietanzate, congiuntamente ad un'esauriente e documentata relazione sul progetto realizzato ed i risultati raggiunti.

2. Nel caso siano intervenute varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto.

#### Art. 8.

##### *Rinvio alla normativa europea*

1. Il presente Regolamento rispetta le condizioni poste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (punti 4 e 14) e in materia di ricerca e sviluppo.

#### Art. 9.

##### *Norma transitoria*

1. In fase di prima applicazione, i progetti sono presentati ai sensi dell'art. 3 entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento; entro i successivi sessanta giorni sono stilate le graduatorie di cui all'art. 4.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0337

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2005, n. 056/Pres.

**Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale, ai sensi del comma 41-bis, dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20. Approvazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 23 marzo 2005)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, avente per oggetto «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali»;

Considerato che con l'art. 4 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, avente per oggetto «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive» dopo il comma 41 dell'art. 1 della citata legge regionale n. 20/2000 è stato inserito il comma 41-bis che recita: «Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, l'amministrazione regionale, per le masse legnose delle foreste di proprietà regionale, è autorizzata per i volumi fino a dieci metri cubi alla vendita diretta o alla cessione gratuita del materiale legnoso; per i volumi da dieci metri cubi fino a cento metri cubi alla vendita mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a tre. Le procedure di cui al presente comma sono definite con Regolamento previa deliberazione della giunta regionale»;

Constatato che il materiale legnoso di piccoli quantitativi necessita di essere prontamente allontanato dalla proprietà regionale in ogni caso per motivi colturali, fitosanitari o per ridurre il rischio di innesco di incendi, e che per il materiale dotato di valore economico il pronto allontanamento è motivato altresì dall'esigenza di prevenire un rapido degrado dovuto alle condizioni precarie in cui si trova;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, n. 4102, del 19 dicembre 2003, n. 959, del 16 aprile 2004 e n. 1967 del 22 luglio 2004 di riordino e di ristrutturazione dell'amministrazione regionale;

Considerato che le predette deliberazioni affidano al servizio gestione foreste regionali e aree protette della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna la gestione delle foreste di proprietà regionale;

Visto il testo del «Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale» predisposto dal servizio gestione foreste regionali e aree protette della citata direzione centrale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., che approva il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 2005, n. 199;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale, ai sensi del comma 41-bis dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 febbraio 2005

ILLY

**Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale, ai sensi del comma 41-bis dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20.**

Art. 1.

##### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento, in esecuzione del comma 41-bis dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, disciplina la vendita e la cessione gratuita del materiale legnoso delle foreste di proprietà regionale per quantitativi non superiori a 100 metri cubi, al fine di consentire il rapido smarcio dei piccoli volumi ed evitare il rischio di degrado fitosanitario o di innesco di incendi boschivi delle proprietà forestali regionali.

2. È vietato frazionare artificiosamente i quantitativi aventi carattere unitario, con riferimento ai limiti di cui agli articoli 4 e 5.

3. Per masse superiori si applica la vigente normativa in materia di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per materiale legnoso si intende materiale di qualsiasi natura costituito da piccoli assegni di piante in piedi, da schianti, da cataste allestite e da residui di utilizzazioni, che non sia fruibile dall'amministrazione regionale;

b) il materiale legnoso è inteso sempre in metri cubi netti ossia al netto delle perdite di lavorazione e, per le essenze resinose, anche della corteccia.

## Art. 3.

*Stime*

1. La stima del materiale legnoso ricavabile da piante in piedi o da schianti di piante intere è stabilita in base alle tariffe regionali di cubatura. La stima della massa di cataste allestite può essere effettuata anche a volume sterico e ricondotta al volume pieno. La stima della massa di ramaglie, cimali e di altri residui sparsi può essere effettuata anche con metodo sintetico.

2. Le stime di cui al comma 1 devono risultare da apposito verbale.

3. Il corrispettivo economico derivante dalla vendita del materiale legnoso è stimato dalla Stazione forestale competente per territorio.

## Art. 4.

*Modalità per la cessione gratuita e la vendita di materiale legnoso di volume fino a dieci metri cubi*

1. Il Servizio competente della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito denominato servizio, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande, cede gratuitamente o procede alla vendita diretta del materiale legnoso di volume fino a dieci metri cubi nei confronti del richiedente, privato o pubblico, con la sola esclusione dei dipendenti, dei salariati regionali e dei rispettivi coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado.

2. La domanda è presentata alla stazione forestale competente per territorio utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. La cessione gratuita è consentita quando il corrispettivo economico complessivo sia stato stimato pari od inferiore a € 50,00.

4. La cessione gratuita e la vendita diretta sono formalizzate mediante comunicazione scritta dell'assegnazione del materiale legnoso richiesto, inviata al richiedente mediante raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

5. L'inizio degli interventi e l'asporto del materiale assegnato è autorizzato per gli assegni a titolo gratuito contestualmente alla comunicazione dell'assegnazione; per gli assegni a titolo oneroso, previo il pagamento dell'importo dovuto con le modalità indicate nella comunicazione di assegnazione.

## Art. 5.

*Criteri e modalità per la vendita di materiale legnoso di volume da dieci a cento metri cubi*

1. Il materiale legnoso di volume da dieci a cento metri cubi è venduto dal Servizio al prezzo più alto mediante trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa con un numero di ditte non inferiore a tre. L'offerta è formulata utilizzando il modulo di cui all'allegato B del presente regolamento.

2. Nel caso di vendita di piante in piedi, sono invitate alla gara ditte del settore agricolo o forestale, regolarmente iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il controllo di quanto dichiarato per la partecipazione alla gara viene eseguito solo nei confronti del vincitore.

3. L'inizio dei lavori e l'asporto del materiale assegnato è subordinato al pagamento del materiale legnoso stimato ed alla trasmissione della ricevuta dell'avvenuto pagamento al Servizio, con le modalità indicate nella comunicazione di assegnazione.

## Art. 6.

*Ulteriori adempimenti amministrativi per la vendita*

1. Il pagamento del materiale legnoso assegnato avviene improvvisamente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, l'assegnazione decade ed il Servizio può disporre nuovamente del materiale legnoso, senza dare altra comunicazione all'assegnatario decaduto.

2. Qualora l'assegnatario rinunci al lotto successivamente al pagamento dello stesso, oppure non rispetti i termini dei lavori previsti dalla comunicazione di assegnazione, il legname rimasto sul posto rientra nella piena disponibilità dell'amministrazione regionale e all'assegnatario non è concesso il rimborso dell'importo pagato, che viene trattenuto a titolo di penale.

## Art. 7.

*Assistenza tecnica e controllo*

1. Il personale della Stazione forestale competente per territorio sorveglia la corretta esecuzione degli interventi, dando comunicazione al Servizio della fine dei lavori e di ogni altra notizia utile.

## Art. 8.

*Obblighi e responsabilità degli assegnatari*

1. Gli assegnatari di ogni lotto sono tenuti al rispetto delle norme e delle leggi forestali vigenti; essi devono condurre tutte le operazioni di utilizzazione secondo i criteri di sicurezza per la tutela della propria e altrui incolumità di cui si assumono la piena responsabilità e sono altresì responsabili dei danni causati a terzi e alla proprietà regionale durante l'esecuzione dei lavori.

(Omissis).

Visto, il Presidente: ILLY

05R0338

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 11.

**Normative in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 9 marzo 2005)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## NORME GENERALI E CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

*Capo I*

## NORME GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, nell'ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla sua utilizzazione ed alle trasformazioni, disciplina la pianificazione urbanistica comunale privilegiando il metodo della copianificazione, assicurando il completamento del processo di conferimento di funzioni a province e comuni.

2. Il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali è ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione persegue obiettivi di qualità nel governo del territorio, attraverso l'attivazione di politiche di sviluppo sostenibile e la promozione di una disciplina urbanistica di uso del suolo improntata a criteri di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed antropiche, con particolare attenzione alla biodiversità, alla qualità dello spazio rurale, alla qualità urbana e alla qualità paesaggistica del territorio.

## Capo II

### CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

#### Art. 2.

##### Definizione e componenti del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con il quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui all'art. 8, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio comunale, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica.

2. Il PRG è composto da:

*a)* una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale provinciale, con particolare riferimento al Piano urbanistico territoriale (PUT) e al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), e tenendo conto delle relazioni con altri territori comunali coinvolti, definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, provvedendo a:

1) identificare le componenti strutturali del territorio;

2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio;

3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni urbane e territoriali, anche definendo scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo atti a caratterizzarne la sostenibilità;

4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione considerate strategiche ai fini dello sviluppo sostenibile;

*b)* una parte operativa, che individua e disciplina gli interventi relativi alle azioni di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio, considerate strategiche nella parte strutturale, nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi da quest'ultima definiti e con specifica attenzione alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e morfologico-funzionali degli interventi.

3. Il comune predispose il PRG, parte strutturale, preferibilmente in forma associata con i comuni limitrofi, anche avvalendosi di strutture tecniche condivise.

4. Il PRG di norma è redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione, atto a garantire le competenze necessarie rispetto alle valenze spaziali, fisiche, sociali, culturali ed economiche del territorio e dell'insediamento.

#### Art. 3.

##### Parte strutturale del PRG

1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un'idea condivisa di sviluppo socio-economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali del territorio e cioè:

*a)* gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurano il rispetto della biodiversità;

*b)* le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche; idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accettati con le modalità previste all'art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26;

*c)* le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e delle produzioni agricole di pregio, nonché quelle boscate, anche con riferimento alle normative di settore;

*d)* gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all'art. 33, comma 5, e le eventuali relative fasce di rispetto;

*e)* gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera *d)*;

*f)* le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e radiodiffusione esistenti.

2. Il PRG, parte strutturale, illustra:

*a)* l'idea complessiva dello sviluppo socio-economico e spaziale della città e del suo territorio posta a base dei PRG, evidenziando la coerenza in rapporto alle componenti strutturali di cui al comma 1 e prospettandone la realizzabilità tramite azioni sul sistema ambientale, della mobilità, nonché su quello delle dotazioni territoriali e funzionali dei servizi e delle attrezzature, nello spazio rurale e nello spazio urbano;

*b)* il sistema delle funzioni insediative urbane e territoriali, esistenti e di progetto quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali relazionate a presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo conto delle dotazioni, attuali e potenziali di infrastrutture e servizi, nonché delle indicazioni del PTCP;

*c)* le azioni di cui alla lettera *a)* relative allo spazio rurale, articolandole in riferimento alle politiche di sviluppo, ad obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e antropiche e di valorizzazione del paesaggio ed a quelli di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle situazioni di degrado;

*d)* le azioni di cui alla lettera *a)* relative allo spazio urbano articolandole in quelle di tutela e valorizzazione dell'insediamento storico, in quelle di mantenimento, miglioramento e riqualificazione dell'assetto funzionale e morfologico dell'insediamento esistente e in quelle relative a nuovi insediamenti la cui definizione urbanistica è affidata al PRG, parte operativa.

3. In particolare, il PRG, parte strutturale:

*a)* articola, in coerenza con la pianificazione sovraordinata, il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio, intesi come porzioni del territorio comunale, all'interno delle quali le componenti naturali, di tipo morfologico, idrografico e vegetazionale, e le componenti antropiche, di tipo insediativo e di uso del suolo, presentano caratteri omogenei e relazioni tali da attribuire a ciascuna porzione specificità ed identità riconoscibili sotto il profilo territoriale e paesaggistico; per essi indica il tipo di considerazione dei diversi paesaggi, e delle relative componenti, che occorre avere nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e dell'insediamento;

*b)* definisce, anche in riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera *a)* ed eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nonché di valorizzazione per i beni vincolati dal decreto legislativo n. 42/2004 di cui alla stessa lettera *d)*;

*c)* indica, anche con riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera *a)*, i criteri di conservazione e valorizzazione, mantenimento o riqualificazione della città esistente, da assumere in sede di PRG, parte operativa, per la definizione della disciplina delle componenti strutturali di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

*d)* individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG, parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso meccanismi compensativi di cui all'art. 30;

*e)* individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità di progetto;

*f)* individua e disciplina, eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, antropiche e paesaggistiche relative alle azioni nello spazio rurale di cui al comma 2, lettera *c)*;

g) individua, in continuità con l'insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti di cui al comma 2, lettera d), e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica; tali criteri, relazionati in base a quanto previsto al comma 2, lettera b), riguardano l'eventuale dimensionamento e la programmazione nel tempo dell'uso insediativo delle aree agricole utilizzabili, l'assetto funzionale e morfologico da perseguire, i meccanismi perequativi e compensativi da attivare;

h) individua le aree per le quali è necessario ridurre il rischio ambientale e, in particolare, indica, anche in relazione ai contenuti del PTCP, le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;

i) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso e da immissioni nell'atmosfera, eventuali verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da quest'ultimo interessato;

l) fissa i campi di variazione percentuale, non superiore al dieci per cento delle dimensioni da esso stabilite in materia di definizione fondiaria e di capacità insediativa di cui alla lettera g), all'interno dei quali eventuali modifiche del PRG, parte operativa, non costituiscono variante al PRG, parte strutturale;

m) fissa i criteri per la elaborazione di eventuali piani e programmi comunali di settore, aventi incidenza sulle componenti strutturali, con particolare riferimento a quelli relativi alla riduzione della vulnerabilità urbana.

4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima. I diritti edificatori all'interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con le modalità di cui all'art. 30.

#### Art. 4.

##### Parte operativa del PRG

1. Il PRG, parte operativa, in applicazione del PRG, parte strutturale e motivando la fattibilità delle previsioni in relazione ai documenti della programmazione e di bilancio comunali:

a) definisce la disciplina dell'insediamento esistente e dell'insediamento di progetto di cui all'art. 3, comma 3, lettere c), d) e g);

b) integra il PRG, parte strutturale, nei casi da questo esplicitamente previsti, relativamente alla disciplina delle componenti strutturali di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) ed f).

2. In particolare il PRG, parte operativa:

a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all'interno degli insediamenti esistenti, di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e), per i quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità d'attuazione;

b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e delle aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;

c) individua e disciplina la viabilità, inclusa quella ciclopeditonale, non ricompresa nella parte strutturale, nel rispetto, in particolare dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, i parcheggi, le aree per i servizi e gli spazi verdi per parchi urbani e territoriali;

d) individua e disciplina le parti dell'insediato esistente dove, in ragione delle opere di urbanizzazione da migliorare o da completare, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, definendo i casi in cui il titolo abilitativo è accompagnato da convenzione o atto d'obbligo;

e) individua e disciplina le parti dell'insediato esistente da riqualificare ed eventuali aree libere insediabili ove prevede incrementi premiali dei diritti edificatori ed eventuali ulteriori destinazioni d'uso purché compatibili, per interventi integrati finalizzati ad obiettivi di riqualificazione urbana, da attuarsi in forma privata o mista pubblico-privata secondo le modalità di cui all'art. 28; l'entità dell'incremento premiale dei diritti edificatori è contenuta in limiti tali che i diritti edificatori complessivi non comportino un indice di utilizzazione territoriale maggiore di 1,5 mq/mq comprese le volumetrie esistenti. A fronte di interessi pub-

blici da perseguire in termini di maggiori dotazioni quali-quantitative delle attrezzature e degli spazi pubblici o in termini di interventi di miglioramento della qualità ambientale, sono ammissibili eventuali incrementi premiali dei diritti edificatori che eccedano i limiti sopradetti, che possono essere esercitati anche al di fuori dell'ambito interessato, in aree individuate e cedute dal comune con priorità tra quelle da esso acquisite ai sensi del comma 5;

f) individua e disciplina, all'interno delle aree classificate dal PRG, parte strutturale, come zona agricola, ai sensi all'art. 3, comma 3, lettera g), gli ambiti per nuovi insediamenti. L'estensione e capacità insediativa degli ambiti per nuovi insediamenti è programmata nel tempo con il PRG, parte operativa, e attraverso la redazione di successive varianti, anche in relazione al piano dei servizi che ne valuta la fattibilità in relazione agli impianti delle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e ai rischi territoriali ed ambientali. Il PRG, parte operativa, ne definisce inoltre i caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella orografica del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze storiche e insediative, gli indici territoriali massimi, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le possibili destinazioni d'uso e le altezze massime. Il PRG, parte operativa prevede, all'interno delle stesse aree agricole gli ambiti da utilizzare con il programma urbanistico di cui all'art. 28, le quali assumono i diritti edificatori solo al momento della loro inclusione nel programma nei limiti dallo stesso stabiliti;

g) può definire, per le aree di cui alla lettera f), e ai soli fini della modalità attuativa prevista all'art. 27, le unità minime di intervento, la configurazione planivolumetrica, i tipi insediativi urbanistico-edilizi, le destinazioni d'uso prevalenti e compatibili, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime e infrastrutture pubbliche e non, le opere di arredo urbano; qualora non si proceda ai sensi del citato art. 27, le definizioni di cui sopra hanno valore esclusivamente indicativo;

h) detta la disciplina compensativa ai sensi dell'art. 30 finalizzata al perseguimento degli obiettivi fissati dal PRG, parte strutturale, per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui all'art. 3, comma 3, lettera d).

3. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente precisato, esplicitano le relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

4. Il PRG, parte operativa, nell'individuare parti della città esistente o per nuovi insediamenti da assoggettare a piano attuativo unitario, può ricomprendere, ai fini della perequazione urbanistica, di cui all'art. 29, ai fini della compensazione di cui all'art. 30, nonché ai fini del soddisfacimento delle dotazioni territoriali e funzionali minime, nel medesimo piano attuativo, anche aree non contigue e con diversa destinazione.

5. Il PRG, parte operativa, può stabilire, nelle aree da assoggettare a piano attuativo, ad esclusione di quello previsto all'art. 21, comma 1, lettere b) e c), l'obbligo della cessione al comune di superfici fondiariae e relativi diritti edificatori, in percentuale non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento del totale, i cui contenuti economici sono definiti in sede di convenzione. Il comune utilizza le aree ed i diritti suddetti per il soddisfacimento di esigenze di pubblica utilità, ivi compresa la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di edilizia pubblica per finalità sociali, le operazioni di compensazione di cui all'art. 30. In alternativa all'obbligo di cessione delle superfici fondiariae e delle volumetrie, il comune può autorizzare, previa convenzione per la determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione, i proprietari delle aree stesse, in possesso di idonei requisiti, alla realizzazione di alloggi con le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, entro i limiti volumetrici stabiliti.

6. Il PRG, parte operativa, stabilisce metodi e criteri ai fini dell'applicazione della perequazione urbanistica e delle compensazioni di cui agli articoli 29 e 30.

#### Art. 5.

##### Piano comunale dei servizi

1. Il comune, sulla base delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che implementa il PRG, parte operativa.

2. Il PCS è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché per garantire la qualità e la efficienza dei servizi.

3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 prevedono le agevolazioni connesse alla dotazione del PCS, concernenti anche l'attuazione e la modifica del PRG, parte operativa, che possono riguardare aspetti procedurali, programmatici e finanziari.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 stabiliscono le modalità per il coinvolgimento dei soggetti privati, singoli o associati, alla definizione del PCS.

#### Art. 6.

##### *Situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali minime*

1. La Regione, con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettere *b*) e *c*), in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti o per nuovi insediamenti, definisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità urbanistica.

2. Le diverse situazioni insediative di cui al comma 1 sono individuate e classificate tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono in grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti da applicare, anche in riferimento ai limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, nonché ai rapporti tra insediamenti residenziali, produttivi e per servizi.

### TITOLO II

#### COPIANIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEL PRG

##### *Capo I*

##### COPIANIFICAZIONE

#### Art. 7.

##### *Copianificazione del PRG*

1. La copianificazione per la formazione del PRG, basata sulla condivisione del sistema delle conoscenze e delle valutazioni:

*a*) costituisce il metodo per il governo del territorio, che mira a conseguire, nell'attività di pianificazione, la convergenza delle decisioni dei soggetti istituzionali coinvolti;

*b*) garantisce, nel rispetto delle prerogative e della autonomia dei singoli soggetti istituzionali, la continuità ed organicità dell'azione di governo del territorio.

#### Art. 8.

##### *Sistema delle conoscenze e delle valutazioni*

1. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente fondamentale della copianificazione, quale modalità di governo del territorio ai fini della definizione del PRG. Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un bilancio urbanistico-ambientale ed in un documento di valutazione.

2. Il quadro conoscitivo è l'insieme delle conoscenze necessarie ad evidenziare le risorse del territorio per lo sviluppo locale, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico e culturale, nonché a dimostrare la sostenibilità sociale, economica ed ambientale, sia ecologica che culturale, delle trasformazioni previste.

3. Sono elementi, fra gli altri, del quadro conoscitivo gli atti di programmazione territoriale regionale, di pianificazione provinciale ed i piani di settore, nonché quelli di incidenza territoriale, emanati da enti e organizzazioni operanti nel territorio comunale e in quelli finitimi.

4. Nel quadro conoscitivo sono inseriti anche i programmi e le disposizioni adottate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei diversi interessi pubblici inerenti il territorio di riferimento.

5. Gli enti che partecipano all'attività di copianificazione contribuiscono alla formazione del quadro conoscitivo apportandovi gli elementi in loro possesso, incidenti sui fenomeni e sui processi oggetto di pianificazione.

6. Il comune cura l'elaborazione del quadro conoscitivo avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5.

A tal fine può convocare un'apposita conferenza di servizi cui partecipano tutti gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3. Il comune cura l'aggiornamento continuo del quadro conoscitivo.

7. Il comune, contestualmente all'avvio del procedimento di PRG, provvede a dotarsi di un bilancio urbanistico-ambientale, contenente la descrizione, anche in riferimento agli scenari degli andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali, delle trasformazioni intercorse nell'arco degli ultimi dieci anni nel territorio in oggetto, nonché degli esiti operativi e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti di propria competenza.

8. Il comune, sulla base del quadro conoscitivo e del bilancio urbanistico, compie le valutazioni di opportunità e sostenibilità delle previsioni di assetto, uso e trasformazione del territorio, redigendo il documento di valutazione di cui al comma 1.

#### Art. 9.

##### *Documento programmatico*

1. Il comune, in coerenza con le valutazioni di cui all'art. 8, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG, validi anche ai fini dell'eventuale accordo preliminare di copianificazione di cui all'art. 11.

2. Il documento programmatico è composto da:

*a*) una relazione contenente le indicazioni degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il piano, delle scelte strutturali per l'assetto del territorio e delle azioni strategiche, anche con riferimento agli obiettivi e indirizzi della programmazione regionale, della pianificazione provinciale e dei piani di settore. La relazione contiene altresì le indicazioni del sistema delle principali funzioni urbane e territoriali, esistenti e di progetto;

*b*) schemi grafici illustrativi che indicano la struttura territoriale e le principali scelte e azioni strategiche per l'assetto del territorio, di cui alla lettera *a*), con l'indicazione dell'incidenza sugli ambiti territoriali contermini;

*c*) il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico-ambientale ed il documento di valutazione di cui all'art. 8.

3. Il comune attua la partecipazione assicurando la pubblicità del documento programmatico, mediante pubblico avviso e ulteriori ampie forme di informazione alla popolazione, agli enti o amministrazioni pubbliche, statali e regionali interessati dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, ai soggetti titolari di pubblici servizi, ai soggetti portatori di interessi collettivi qualificati, ai soggetti di rilevanza sociale ed economica presenti nel territorio, nonché, eventualmente, ai comuni e province confinanti, appartenenti ad altre regioni.

4. L'avviso fissa anche i termini, non inferiori a trenta giorni, per la presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 3, delle valutazioni o proposte in merito al documento programmatico. Il comune è tenuto a valutare formalmente tali proposte in sede di adozione del PRG.

#### Art. 10.

##### *Conferenza di copianificazione*

1. Il comune, sulla base del documento programmatico di cui all'art. 9, convoca, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle valutazioni o proposte di cui al comma 4 dello stesso art. 9, la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la provincia territorialmente competente, nonché i comuni e le province i cui territori sono limitrofi a quelli del comune interessato. Il comune cura la segreteria e l'organizzazione della conferenza. Alla conferenza sono invitati anche i comuni e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.

2. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

3. La conferenza ha la finalità di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte prospettate nel documento programmatico, nonché di pervenire all'eventuale stipula dell'accordo preliminare di copianificazione, di cui all'art. 11.

4. Il comune convoca la prima riunione della conferenza almeno venti giorni prima della data della stessa, trasmettendo agli enti convocati gli atti relativi.

5. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima riunione. I soggetti invitati possono presentare, entro tale termine, proposte scritte e memorie, che il comune valuta in sede di adozione del PRG. Dei lavori della conferenza è redatto apposito verbale.

6. La conferenza di copianificazione può concludersi con la proposta di variante al PTCP, al PUT o ai piani di settore in accordo con gli enti competenti.

7. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono presentare alla provincia, in sede di conferenza, una proposta di accordo preliminare di copianificazione con i contenuti del PRG, parte strutturale, compatibili con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore. Il comune, qualora la provincia ritenga sufficienti i contenuti della proposta di cui sopra, per gli aspetti di cui all'art. 15, comma 3, adotta, prima della sottoscrizione dell'accordo, il PRG, parte strutturale, provvedendo alle procedure di pubblicazione di cui all'art. 13 ed alle decisioni in merito alle osservazioni presentate durante la fase di pubblicazione. La sottoscrizione dell'accordo da parte del rappresentante del comune e della provincia consente al comune di procedere alla definitiva approvazione del PRG, parte strutturale in conformità all'accordo sottoscritto, senza attuare le procedure di conferenza istituzionale previste all'art. 15.

#### Art. 11.

##### *Accordo preliminare di copianificazione*

1. A conclusione della conferenza i soggetti partecipanti o alcuni di essi, nonché quelli invitati ai sensi dell'art. 10, comma 1 e sulla base del verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo, possono concludere un accordo preliminare di copianificazione sulla proposta del comune precedente in merito alle scelte strategiche di assetto del territorio, nonché a quelle volte a dar corso a specifiche politiche di settore. La sottoscrizione dell'accordo preliminare avviene entro i dieci giorni successivi alla conclusione della conferenza.

2. L'accordo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, è ratificato dal comune precedente e assentito da parte degli altri enti che hanno sottoscritto l'accordo, di cui è data notizia al comune precedente.

3. La ratifica da parte del comune precedente e l'assenso della Regione e della provincia sono condizioni sufficienti ai fini dell'efficacia dell'accordo.

4. Il comune precedente, in sede di adozione del PRG, si adegua all'accordo preliminare di copianificazione.

#### Art. 12.

##### *Partecipazione dei privati*

1. I soggetti privati singoli o associati, durante le fasi di deposito e pubblicazione del PRG, parte operativa, possono partecipare alla sua definizione e a quelle delle relative varianti, proponendo i piani attuativi di cui all'art. 20 e seguenti o i programmi urbanistici di cui all'art. 28, con i contenuti richiesti per detti piani o programmi, accompagnati da atti d'obbligo unilaterali relativi agli impegni anche economici dei proponenti in materia di infrastrutture, di dotazioni territoriali e funzionali minime. Qualora il comune accolga in sede di esame delle osservazioni tali proposte, il loro contenuto si intende adottato anche come piano attuativo o programma urbanistico, fatto salvo quanto previsto all'art. 24, comma 11.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è comunque fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di procedure concorsuali di evidenza pubblica.

#### Capo II

##### APPROVAZIONE DEL PRG E SUE VARIANTI

#### Art. 13.

##### *Adozione della parte strutturale del PRG*

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell'accordo di cui all'art. 11, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali.

2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR) e l'affissione dello stesso avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, all'albo pretorio, nonché attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed eventuali altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed alla implementazione della banca dati del Sistema informativo territoriale (S.I.TER.) di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di inserimento dell'avviso all'albo pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto di PRG depositati e, entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

4. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.

6. Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui all'art. 14, nonché sulle eventuali repliche, delibera il consiglio comunale entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni e repliche, le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni.

8. L'accoglimento delle osservazioni e delle repliche al PRG non comporta la sua ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.

9. Il parere di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in merito alle previsioni del PRG, parte strutturale, è espresso dal comune in sede di adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti, nonché di quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b).

#### Art. 14.

##### *Verifica di carattere igienico-sanitario*

1. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'art. 13, comma 2, trasmette il PRG alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del PRG.

#### Art. 15.

##### *Conferenza istituzionale per la formazione del PRG*

1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui all'art. 13, comma 6, trasmette alla provincia competente la parte strutturale del PRG adottato.

2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, convoca la conferenza istituzionale tra gli enti di cui all'art. 10, comma 1.

3. La provincia verifica i contenuti del PRG, parte strutturale, rispetto a quanto stabilito nell'accordo preliminare di copianificazione, ove stipulato, nonché sotto il profilo della loro compatibilità con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore, vigenti al momento dell'adozione del PRG.

4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 3, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché sull'eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore.

5. Ogni ente partecipa alla conferenza istituzionale con un unico rappresentante, legittimato a esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

6. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi e comunque per non più di sessanta giorni.

7. I lavori della conferenza istituzionale si concludono entro trenta giorni dalla data di inizio.

8. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un accordo definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente le eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché l'eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore, nel rispetto della legislazione e comunque finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le azioni di tutela di detti piani.

9. L'accordo definitivo di cui al comma 8, qualora comporti la necessità di modificare l'accordo preliminare di copianificazione o i piani di cui allo stesso comma 8, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province limitrofe, che hanno stipulato l'accordo preliminare di copianificazione, deve essere condiviso, per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali enti. Gli adeguamenti del PUT, del PTCP e dei piani di settore, definiti in sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'accordo definitivo. Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani.

10. La provincia, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza e preso atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 9, adotta il provvedimento finale in conformità alle determinazioni contenute nell'accordo definitivo.

11. Qualora l'accordo definitivo non venga sottoscritto da tutti i partecipanti, o in mancanza delle ratifiche di cui al comma 9, la provincia, sulla base degli esiti della conferenza stessa delibera, dettando le eventuali prescrizioni in merito al PRG, parte strutturale, necessarie ad assicurarne la coerenza con il PUT, il PTCP e i piani di settore. Gli adempimenti di cui sopra sono effettuati dalla provincia entro venti giorni dalla conclusione della conferenza o decorsi i termini di cui al comma 9.

12. L'accordo definitivo e le deliberazioni della provincia, di cui ai commi 10 e 11, sono trasmesse alla Regione, al comune ed agli enti coinvolti nella conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni medesime.

#### Art. 16.

##### *Approvazione della parte strutturale del PRG*

1. Il consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni della provincia di cui all'art. 15, commi 10 e 11, approva il PRG, parte strutturale, in conformità alle determinazioni contenute in tali atti.

2. La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione consiliare nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il S.I.T.E.R. rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici e implementa la propria banca dati.

3. Il PRG, parte strutturale, ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 17.

##### *Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG*

1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste all'art. 13 e quelle di verifica di carattere igienico-sanitario previste all'art. 14, nel rispetto delle previsioni contenute nella parte strutturale del PRG, delle normative in materia, nonché della programmazione regionale e delle vigenti previsioni della pianificazione provinciale e di settore.

2. Il parere di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, sono espressi dal comune in sede di adozione del PRG, parte operativa, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti.

3. Al PRG, parte operativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 7 e 8 e art. 16, commi 2 e 3.

#### Art. 18.

##### *Varianti del PRG*

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Per i comuni con popolazioni inferiori a diecimila abitanti, possono essere applicate le procedure previste all'art. 10, comma 7.

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'art. 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'art. 13, comma 2 e seguenti, art. 14 e art. 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.

3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13 e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'art. 15 o comunica di non doverla attivare.

4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 17. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2 e 3, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà.

5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimento degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all'art. 9, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante.

6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, esprime il parere di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica.

7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'art. 16, commi 2 e 3.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della legge regionale n. 31/1997.

9. Non costituiscono variante al PRG la sperimentazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili.

#### Art. 19.

##### *Assistenza per la formazione del PRG*

1. La Regione e le province, per favorire la formazione e l'operatività del PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica. A tal fine la Regione organizza corsi di aggiornamento professionale, con il supporto delle università, degli ordini e collegi professionali e degli organismi scientifici operanti in materia urbanistica. La cartografia è fornita dalla Regione, attraverso il S.I.T.E.R., in formato numerico georeferenziato, ed il comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli elaborati del PRG aggiornati, come previsto agli articoli 16, comma 2, 17, comma 3, 18, comma 7 e 63, comma 1, sempre con la stessa modalità.

TITOLO III  
ATTUAZIONE DEL PRG

Capo I

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PRG

Art. 20.

*Piano attuativo e modalità di intervento*

1. Il PRG è attuato mediante piani attuativi:

- a) di iniziativa pubblica, se promosso da soggetti pubblici;
- b) di iniziativa privata, se promosso da soggetti privati;
- c) di iniziativa mista, se promosso da soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera e), disciplina le ipotesi in cui è obbligatoria la redazione del piano attuativo.

Art. 21.

*Piano attuativo di iniziativa pubblica*

1. Il piano attuativo di iniziativa pubblica, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 in materia di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riguarda:

- a) gli interventi di dettaglio delle previsioni del PRG;
- b) le aree da acquisire per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e delle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
- c) le aree da acquisire per la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La formazione di tale piano non è soggetta alla preventiva autorizzazione;
- d) gli interventi di recupero;
- e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.

Art. 22.

*Piano attuativo di iniziativa privata e mista*

1. Il piano attuativo di iniziativa privata o mista riguarda:

- a) l'utilizzazione di aree a scopo edilizio;
- b) gli interventi di recupero;
- c) gli interventi concernenti le attività estrattive;
- d) gli interventi per la valorizzazione del paesaggio di cui all'art. 32, comma 2, lettera i);
- e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.

2. I piani di cui al comma 1 promossi da soggetti misti, pubblici e privati, producono gli effetti di cui all'art. 21.

3. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, possono presentare una proposta di piano attuativo, purché riferita a un comparto che costituisca un'entità funzionale. La proposta deve prevedere, in ogni caso, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in maniera da consentire la corretta e razionale attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di assetti viari. Il piano è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di iniziativa pubblica per la restante parte. La parte di iniziativa pubblica è attuata con convenzione urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a carico dei privati, nonché le forme, i termini e le modalità per l'eventuale recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

4. Nel caso previsto al comma 3, qualora i proprietari proponenti rappresentino almeno il settantacinque per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree si procede per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione dei piani attuativi con le modalità previste all'art. 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 23.

*Piano attuativo*

1. Il piano attuativo consegue gli obiettivi fissati nel PRG mediante:

a) la delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di interesse generale, privati e di uso pubblico e a infrastrutture, ivi comprese quelle di cui all'art. 12 della legge regionale n. 46/1997;

b) la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, nonché la relativa articolazione per comparti o unità minime d'intervento;

c) l'individuazione delle proprietà interessate con l'eventuale indicazione di quelle da espropriare o vincolare, attraverso idonea documentazione da presentare a cura dei proprietari, in caso di piani attuativi d'iniziativa privata o mista, o da accertare a cura del comune, in caso di piani attuativi di iniziativa pubblica.

2. Il piano attuativo contiene:

a) l'analisi e le indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi del territorio interessato;

b) la definizione degli interventi consentiti, delle loro caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione.

3. Gli interventi previsti dal piano attuativo ricadenti in zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti di interesse naturalistico, nelle aree contigue alle aree naturali protette, negli ambiti interessati dai centri storici, nonché negli ambiti interessati dagli elementi del paesaggio antico, dall'edificio civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, indicati agli articoli 13, 17, comma 3 e 29, della legge regionale n. 27/2000, devono rispettare i valori riconosciuti dal vincolo, i provvedimenti di tutela vigenti, le peculiari caratteristiche dei siti ed immobili interessati e le prescrizioni della normativa paesistica.

4. Il piano attuativo, nell'ipotesi che contenga previsioni di media e grande struttura di vendita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, deve indicare la localizzazione degli insediamenti e le relative aree per dotazioni territoriali e funzionali di competenza.

Art. 24.

*Adozione e approvazione del piano attuativo*

1. Il comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l'irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 11/1998, qualora ne sussistano le condizioni.

3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004.

4. L'avviso dell'effettuato deposito è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e successivamente è affisso all'albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.

5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.

6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.

8. Il regolamento comunale può prevedere l'adozione da parte della giunta comunale dei piani attuativi.

9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'art. 25.

11. Il piano attuativo è approvato previo parere vincolante della provincia, da rendersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 1/2004.

12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

13. L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su richiesta del proponente, ai fini dell'acquisizione di pareri o nullaosta una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione comunale ha assunto formalmente l'impegno di procedere alla loro redazione; l'adozione avviene nei successivi novanta giorni. L'approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.

16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all'art. 17, comma 1.

17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all'art. 16, commi 2 e 3.

#### Art. 25.

##### *Verifica di carattere igienico-sanitario*

1. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'art. 24, comma 4, trasmette il piano attuativo alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, lettera f) della legge n. 833/1978.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del piano attuativo.

#### Art. 26.

##### *Validità del piano attuativo*

1. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso.

2. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica o mista stabilisce il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano deve essere attuato, e può stabilire il termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

3. La convenzione del piano attuativo, ove prevista, fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, decorsi i termini stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3, il piano attuativo decade automaticamente per la parte non attuata, rimanendo ferma, a tempo indeterminato, la possibilità di realizzare gli interventi edilizi, condizionatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione relative, con l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 33, comma 7 della legge regionale n. 1/2004.

5. La parte di piano attuativo non attuata entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3 può essere urbanizzata ed edificata previa approvazione di un nuovo piano attuativo.

6. I piani attuativi approvati per le finalità della legge n. 167/1962, ivi compresi quelli della legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'art. 27 della legge n. 865/1971 hanno efficacia per il periodo previsto dalle rispettive normative. La proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 167/1962 è disposta dal comune interessato.

7. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli allacci e delle opere di urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano e il sistema del verde, purché sia stata stipulata l'apposita convenzione di cui all'art. 62, comma 1, lettera g) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'art. 24, comma 11.

#### Art. 27.

##### *Intervento diretto per i nuovi insediamenti del PRG*

1. Nelle aree individuate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera g), è consentito l'intervento diretto a condizione che:

a) il progetto dell'intervento sia relativo all'intero comparto o all'unità minima d'intervento, come definiti dal PRG, e contenga, obbligatoriamente, gli elaborati previsti per il piano attuativo;

b) preliminarmente al titolo abilitativo, sia stipulata apposita convenzione di cui all'art. 62, comma 1, lettera g), o atto d'obbligo, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione da realizzare, come prevista per il piano attuativo e corredata dello schema di sistemazione delle opere di urbanizzazione.

#### Art. 28.

##### *Attuazione del PRG tramite programma urbanistico*

1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG prevede, ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana, la disciplina di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, alle infrastrutture, all'edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite le norme di tipo premiale, di cui all'art. 4, comma 2, lettera e). L'incremento della capacità edificatoria è commisurato ai benefici pubblici conseguiti a fronte della cessione al comune, a titolo gratuito, di infrastrutture, servizi e spazi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché a fronte della realizzazione di interventi di qualità urbanistica e ambientale, anche in applicazione delle direttive di cui all'art. 43 della legge regionale n. 1/2004, secondo le modalità stabilite dai criteri di valutazione di cui al comma 4.

3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i piani attuativi mediante l'adozione di un preliminare del programma urbanistico, reso noto come previsto all'art. 24 per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del PRG.

4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi criteri di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.

5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in applicazione di quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico.

6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come eventualmente modificate ed integrate attraverso le opportune forme di concertazione con i proponenti ai sensi dell'art. 29 della direttiva CE n. 18/2004. Il programma urbanistico definitivo deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal preliminare di programma urbanistico, e comunque consentire la realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in termini economici, degli interventi pubblici previsti dal programma preliminare stesso. Al programma urbanistico definitivo, che ha valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31.

7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'art. 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani complessi di cui alla legge regionale n. 13/1997, le maggiorazioni di edificabilità sono dimensionate tenendo anche conto dei contributi finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione.

9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della legge regionale n. 31/1997, può essere integrato con le indicazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) con atto del consiglio comunale.

#### Art. 29.

##### *Perequazione urbanistica*

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali.

2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione dei diritti edificatori in riferimento alle condizioni urbanistiche ed alle situazioni di stato di fatto e di diritto degli immobili.

3. I piani attuativi e i programmi urbanistici attuano la perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare sulla base di progetti unitari ed assicurando l'equità attraverso una ripartizione dei diritti e degli oneri, indipendente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. A fini di cui sopra sono evidenziate le aree da cedere gratuitamente al comune per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture, nonché, per le finalità di cui all'art. 4, comma 5, le aree dove concentrare l'utilizzazione dei diritti edificatori, individuando gli edifici esistenti, compresi quelli da demolire ed eventualmente compensare ai sensi dell'art. 30.

4. I comuni contermini possono stipulare accordi per attuare la perequazione in ambiti intercomunali.

#### Art. 30.

##### *Compensazioni*

1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell'art. 4, comma 5 per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali.

2. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.

#### Art. 31.

##### *Piano attuativo con modifiche al PRG*

1. Il Piano attuativo può apportare al PRG, parte operativa, le seguenti modifiche senza ricorrere alle procedure di varianti al PRG:

a) limitate modifiche delle perimetrazioni e della viabilità all'interno dell'area interessata dal piano;

b) variazioni, non superiori al dieci per cento, in più o in meno, fra le singole quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni previste, relativamente a volumetrie, superfici, destinazioni d'uso e dotazioni territoriali e funzionali minime, purché non incidano sul dimensionamento complessivo dell'area interessata dal piano attuativo;

c) incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico.

2. Le modifiche di cui al comma 1 non possono comportare l'apposizione di nuovi vincoli preordinati all'esproprio.

#### Capo II

##### *NORME PER IL TERRITORIO AGRICOLO*

#### Art. 32.

##### *Finalità e definizioni*

1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:

a) *impresa agricola*: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1257 del 17 maggio 1999, con una adeguata capacità di reddito;

b) *nuovi edifici*: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;

c) *edifici esistenti*, ai fini dell'art. 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture alla data del 13 novembre 1997;

d) *indice di utilizzazione territoriale*: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;

e) *superficie utile coperta*: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della legge regionale n. 1/2004; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di nuovi edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna *ante operam*. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta;

f) singolo edificio: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre;

g) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;

h) piano aziendale convenzionato, di cui all'art. 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), esso ha valore di piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, e la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposita convenzione;

i) progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio: è un piano attuativo per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.

#### Art. 33.

##### *Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni*

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale.

2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 27/2000.

3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano:

a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2;

b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all'art. 34, anche tenendo conto del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.

5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'art. 18, commi 3 e 8 e all'art. 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'art. 29 della legge regionale n. 27/2000.

6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del paesaggio, possono approvare progetti d'area di cui all'art. 32, comma 2, lettera i).

#### Art. 34.

##### *Realizzazione di nuovi edifici*

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente

del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.

3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'art. 15, commi 1, 2 e 8, della legge regionale n. 27/2000.

4. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, secondo le procedure previste dall'art. 24, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 68, comma 2.

5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4, sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale.

6. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.

8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso ventennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge.

9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.

#### Art. 35.

##### *Interventi relativi agli edifici esistenti*

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1, è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'art. 33, comma 5.

4. Per gli edifici di cui all'art. 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico - architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.

5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri dall'insediamento edilizio più vicino e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'art. 3, comma 2, ove prevista dal PRG. L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, e di quanto previsto all'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 27/2000, o comunque in allontanamento.

6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per servizi connessi all'attività agricola.

8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria, da realizzare in un unico edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, ancorché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati all'approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 68, comma 2.

10. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al comma 9 valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico - architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare

rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'art. 34, comma 2, considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.

#### TITOLO IV

#### FUNZIONI AMMINISTRATIVE

##### Art. 36.

##### *Funzioni conferite alle province*

1. Sono conferite alle province le funzioni concernenti:

a) l'adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 34, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell'accordo;

b) l'emissione del parere vincolante preliminare all'approvazione dei piani attuativi comunali, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 1/2004;

c) le funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 attinenti le opere della provincia e gli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta Kv, purché integralmente ricadenti nel territorio provinciale e con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.

2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, la provincia può avvalersi delle disposizioni di cui al decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 e di organi tecnici statali, regionali e provinciali. I proventi delle sanzioni, limitatamente alle funzioni conferite ai sensi del comma 1, sono incamerati dalla provincia competente e sono inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. La provincia, per la emissione dei provvedimenti in materia ambientale di cui al comma 1, lett. b) e c), e comma 2, verifica la compatibilità degli interventi proposti ed accerta:

a) la congruità dell'intervento con i valori riconosciuti dal vincolo;

b) la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nella pianificazione paesistica.

4. La provincia invia semestralmente alla Regione una relazione informativa sull'esercizio delle funzioni e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

##### Art. 37.

##### *Funzioni conferite ai comuni*

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167 e 168 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel territorio comunale, ivi comprese quelle relative agli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. Sono escluse le opere di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché sono escluse le opere della Regione e della provincia e quelle relative a infrastrutture viarie regionali, sia stradali che ferroviarie.

3. Sono conferite ai comuni le funzioni per l'emissione del parere di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché in materia idraulica ed idrogeologica, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. I relativi pareri sono espressi con le modalità previste dalla presente legge e dall'art. 4, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 1/2004.

Art. 38.

*Richiesta di atti*

1. La Regione può richiedere agli enti interessati copia degli strumenti urbanistici, degli atti di pianificazione e degli atti relativi alle funzioni conferite ai sensi della presente legge, nonché ogni altra notizia sull'attività urbanistica ed edilizia.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.

TITOLO V

MODIFICHE DI LEGGI

*Capo I*

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9

Art. 39.

*Modificazione dell'art. 10*

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 le parole «- le proposte di variante agli strumenti urbanistici;» sono soppresse.

Art. 40.

*Modificazione dell'art. 12*

1. Il terzo periodo del comma 8 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/1995 è sostituito dal seguente: «L'approvazione delle varianti dello strumento urbanistico generale comunale comporta la contemporanea modifica del Piano dell'Area naturale protetta.»

*Capo II*

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28

Art. 41.

*Modificazioni e integrazioni dell'art. 16*

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:

«La provincia trasmette la deliberazione di adozione e gli elaborati del P.T.C.P. adottato in formato numerico georeferenziato alla Regione che provvede alla pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed alla implementazione della banca dati del Sistema informativo territoriale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.»

2. Al comma 12 dell'art. 16 della legge regionale n. 28/1995, dopo il punto sono aggiunti i seguenti periodi:

«La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Il SITER rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici.»

Art. 42.

*Modificazione dell'art. 17*

1. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/1995, è sostituito dal seguente:

«4. Le varianti al PTCP concernenti la previsione di servizi o infrastrutture di pubblico interesse, sono adottate dalla provincia e trasmesse alla Regione. Esse sono approvate dalla provincia qualora la Regione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la Conferenza istituzionale di cui all'art. 16, commi 7 e seguenti o comunica di non doverla attivare.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/1995, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le varianti del PTCP diverse da quelle previste al comma 4, sono adottate e approvate con le forme e i termini previsti agli articoli 15-bis e 16.

4-ter. Le perimetrazioni delle aree interessate da provvedimenti di vincolo, l'adeguamento a nuove disposizioni del PUT con carattere cogente o le previsioni di piani di settore immediatamente applicabili, nonché nell'ipotesi di ratifica di accordi definitivi per l'approvazione del PRG implementano il PTCP.»

*Capo III*

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997, N. 13

Art. 43.

*Modificazione dell'art. 6*

1. All'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 13/1997 le parole «, sentita la Commissione Consiliare competente,» sono soppresse.

Art. 44.

*Sostituzione dell'art. 7*

1. La rubrica e il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 13/1997 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7. (*Attuazione programmi urbani complessi in variante agli strumenti urbanistici generali*). — 1. Il comune, qualora per l'attuazione del programma urbano complesso finanziato dalla Regione sia necessario apportare varianti allo strumento urbanistico generale, può proporre la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle relative disposizioni regionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti del programma urbano complesso sono depositati e pubblicati in conformità alle normative regionali in materia di strumenti urbanistici generali comunali.»

*Capo IV*

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 3

Art. 45.

*Integrazione dell'art. 110*

1. Al comma 1 dell'art. 110 della legge regionale n. 3/1999, alla lettera r) dopo la parola «1999» sono aggiunte le seguenti parole: «con una adeguata capacità di reddito».

*Capo V*

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27

Art. 46.

*Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2000*

1. La rubrica e il testo dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Rete ecologica regionale*). — 1. La rete ecologica regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.

2. La Rete ecologica regionale è costituita da:

a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;

b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;

c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3 aggiorna la carta n. 6 per le finalità di cui al presente articolo e all'art. 10.».

#### Art. 47.

##### *Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 27/2000*

1. La rubrica e il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 27/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti*). — 1. Nelle zone di cui all'art. 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la Rete Ecologica Regionale.

2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi ecologici prevedendo le modalità di attuazione degli interventi.

3. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate all'art. 11, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di riambientazione.

4. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricoli e silvicolture o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

5. Nei frammenti di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), il censimento delle aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalità di coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie faunistiche.

6. La Regione nei frammenti di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.».

#### Art. 48.

##### *Integrazioni dell'art. 28 della legge regionale n. 27/2000*

1. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 27/2000, è aggiunto il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1° agosto 2002, n. 166.».

#### Capo VI

##### MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1

#### Art. 49.

##### *Integrazioni dell'articolo 4*

1. All'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.».

#### Art. 50.

##### *Istituzione dell'articolo 5-bis*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-bis (*Regolamento comunale per l'attività edilizia*). — 1. Il comune disciplina con proprio regolamento l'attività edilizia ai sensi della presente legge e della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 anche sulla base delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo emanati dalla Regione.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmesso alla Regione che provvede alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e, attraverso il Sistema informativo territoriale (SITER), ne rende possibile la consultazione. Il regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

#### Art. 51.

##### *Integrazione dell'articolo 8*

1. All'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole «presente titolo» sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.».

2. All'art. 8, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004 dopo la parola «urbanistiche» è soppressa la virgola.

3. All'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 al termine della lettera e) il punto è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

«e) bis. le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'art. 7, commi 3 e 4.».

#### Art. 52.

##### *Integrazione dell'articolo 12*

1. All'art. 12, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004, il punto al termine del comma è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

«d) bis. detta criteri per le norme regolamentari dell'attività edilizia di cui all'art. 5-bis.».

#### Art. 53.

##### *Modificazioni dell'articolo 20*

1. All'art. 20, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 1/2004 le parole «non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia.» sono soppresse e dopo la parola «costruire» sono aggiunte le seguenti parole: «e non riconducibili all'elenco di cui all'art. 13.».

#### Art. 54.

##### *Integrazione dell'articolo 21*

1. All'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo: «Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il nominativo del Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.».

2. All'art. 21, comma 8 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo:

«Contestualmente è presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in assenza di tale documentazione si applica la sanzione pari ad euro 600,00.».

#### Art. 55.

##### *Modificazione dell'articolo 24*

1. All'art. 24 al comma 9 della legge regionale n. 1/2004 le parole: «, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER),» sono soppresse e dopo le parole «applicazione, e» sono aggiunte le seguenti parole: «, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER),».

## Art. 56.

*Modificazioni dell'articolo 25*

1. All'art. 25 al comma 6 della legge regionale n. 1/2004 le parole «, attraverso il SITER,» sono soppresse e dopo le parole «applicazione, e» sono aggiunte le seguenti parole: «, attraverso il SITER,».

## Art. 57.

*Integrazione dell'articolo 32*

1. All'art. 32 della legge regionale n. 1/2004 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, purché, sulla base della valutazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono comunicati con la dichiarazione di cui all'art. 30, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle opere.».

## Art. 58.

*Modificazioni dell'articolo 45*

1. All'art. 45 al comma 2 della legge regionale n. 1/2004 le parole «, attraverso il SITER» sono soppresse e dopo le parole «applicazione e» sono aggiunte le seguenti parole: «, attraverso il SITER,».

*Capo VII*

## MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21

## Art. 59.

*Modificazione dell'articolo 3*

1. All'art. 3, comma 8, della legge regionale n. 21/2004 le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «commi 3 e 4».

## Art. 60.

*Modificazioni dell'articolo 15*

1. All'art. 15, comma 4, secondo periodo della legge regionale n. 21/2004 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle parole: «ai commi 1 e 2».

## Art. 61.

*Integrazioni all'articolo 17*

1. All'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 21/2004 è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi di intervento per il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all'entità dell'intervento medesimo.».

## TITOLO VI

## NORME REGOLAMENTARI E DI INDIRIZZO

## Art. 62.

*Norme regolamentari e atti di indirizzo*

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme regolamentari attuative della presente legge, con riferimento:

a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, contenente l'individuazione dei comuni che devono provvedere all'approvazione del piano stesso, ai sensi dell'art. 5;

b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti, di cui all'art. 6;

c) alle situazioni insediative di cui all'art. 6, per le quali sono definiti parametri qualitativi anche in riferimento alle destinazioni d'uso ammesse;

d) alla disciplina delle modalità dell'esercizio del potere sostitutivo regionale, di cui all'art. 65, commi 1 e 2;

e) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la formazione del piano attuativo, ai sensi dell'art. 20, comma 2;

f) agli elaborati del PRG;

g) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di convenzione, di cui all'art. 26, commi 3 e 7, per regolare i rapporti connessi alla sua attuazione;

h) alle produzioni di cui all'art. 34, comma 5.

2. La giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge adotta atti di indirizzo volti:

a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro conoscitivo, delle modalità e degli elementi integrativi di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 nonché alla definizione dei contenuti del documento di bilancio urbanistico ambientale e del documento di valutazione, di cui all'art. 8;

b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla sostenibilità ambientale degli interventi nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale;

c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all'art. 28, comma 7;

d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell'art. 34;

e) all'individuazione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono superficie utile coperta di cui all'art. 34, comma 2.

3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, al PRG approvato ai sensi della legge regionale n. 31/1997 e alle relative varianti.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2, sono emanate entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione operano le corrispondenti normative vigenti.

## TITOLO VII

RAPPORTO SULLA PIANIFICAZIONE  
E POTERI SOSTITUTIVI

## Art. 63.

*Informazioni*

1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici, del PCS e loro varianti, con allegata la documentazione urbanistica, redatta in formato numerico georeferenziato, sono inviate alla Giunta regionale ai fini della conoscenza e dell'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio, della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute in attuazione degli indirizzi generali di programmazione, nonché dello svolgimento di elaborazioni statistiche di dati per la programmazione territoriale.

2. Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti è trasmessa alla provincia competente dopo l'approvazione definitiva da parte del consiglio comunale.

3. La giunta regionale si avvale del S.I.T.E.R. ai fini dell'aggiornamento e della elaborazione di dati territoriali di cui al comma 1.

## Art. 64.

*Rapporto sulla pianificazione territoriale*

1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai fini della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla pianificazione comunale, di cui all'art. 63, comma 1, può individuare gli obiettivi di maggior rilievo ai fini della predisposizione di un rapporto annuale sulla pianificazione comunale.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, redige periodicamente il rapporto sulle trasformazioni territoriali previste dalla pianificazione comunale.

3. La Giunta regionale presenta al Consiglio delle Autonomie locali il rapporto sulla pianificazione territoriale, di cui ai commi 1 e 2, per le valutazioni conseguenti e lo trasmette successivamente al Consiglio regionale.

4. La Regione, qualora dal rapporto risulti che la pianificazione comunale contenga previsioni in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di programmazione regionale, di pianificazione paesistica e dei piani di settore, invita il comune ad adottare, entro un termine congruo e comunque entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti per la modifica e l'aggiornamento delle previsioni medesime. In caso di contrasto con le disposizioni del PTCP la Regione invita la provincia a provvedere con le modalità di cui all'art. 65, commi 3 e 4. In mancanza di tali adempimenti la Giunta regionale provvede in applicazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera d).

#### Art. 65.

##### Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in variante allo strumento urbanistico generale.

2. In caso di inerzia di province e comuni nell'esercizio di funzioni amministrative loro conferite dall'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, nonché dagli articoli 24, comma 11, 36 e 37 della presente legge, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla adozione dei singoli atti amministrativi provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico dell'ente inadempiente.

3. L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano attuativo di cui all'art. 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla provincia competente. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario *ad acta* al presidente della provincia il quale, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. La provincia, in caso di ulteriore inerzia del comune, provvede, alla nomina di un commissario *ad acta* entro i venti giorni successivi. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico del comune inadempiente.

4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui i comuni omettano di recepire o deliberino in difformità dalle prescrizioni dettate dalla provincia in applicazione dell'art. 15, commi 11 e 12, dell'art. 67, comma 3, della presente legge e dell'art. 30, comma 10, della legge regionale n. 31/1997.

#### TITOLO VIII

#### NORME SPECIALI PER LE AREE TERREMOTATE

##### Capo I

##### RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE TERREMOTATE

#### Art. 66.

##### Recupero urbanistico-edilizio

1. I comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, censiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale. I risultati del censimento sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia.

2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, art. 9, comma 2, è allegato alla richiesta il versamento di un terzo dell'importo previsto; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto, ai fini del calcolo del residuo importo da versare si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, art. 56, comma 4.

3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma 3 o 67, comma 3.

4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono:

a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi;

b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;

c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.

5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso ai sensi all'art. 34, comma 8 e di asservimento del terreno ai sensi dell'art. 35, comma 11.

6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall'approvazione della variante.

7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione consiliare di approvazione della variante e previo versamento dell'importo restante.

8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo è rilasciato con le modalità ed oneri previsti agli articoli 18 e 23, comma 6, della legge regionale n. 21/2004 con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo.

9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e/o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al titolo I della stessa legge regionale n. 21/2004.

10. In caso di non inclusione degli edifici nelle varianti di cui al presente articolo, la somma versata a titolo di anticipazione di cui al comma 2 è restituita previa richiesta dell'interessato.

11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2006 e comunque successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di sgombero.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE

## CAPO I

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 67.

*Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali*

1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla legge regionale n. 31/1997.

2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all'art. 6 della legge regionale n. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla stessa legge regionale.

3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, non ancora adeguati alla legge regionale n. 31/1997 o alla presente legge, nei casi e con le modalità previsti all'art. 30, comma 3 e seguenti della legge regionale n. 31/1997 medesima. Tali varianti parziali possono essere adottate ed approvate anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, o a mezzo di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti dall'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La deliberazione comunale di approvazione della variante è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione e dalla pubblicazione decorre l'efficacia dell'atto. Alle varianti di cui all'art. 30, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 31/1997, connesse all'attuazione dei programmi di cui alla legge regionale n. 13/1997, non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria.

4. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della legge regionale n. 31/1997, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui alla presente legge, possono essere apportate varianti con le modalità previste per l'approvazione della parte operativa medesima. Tali varianti sono adottate ed approvate con le procedure di cui all'art. 18, comma 3.

5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della legge regionale n. 31/1997 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto agli articoli 28, 29 e 30. Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell'edificato di cui all'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 27/2000 e lo strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e approvato con le procedure di cui all'art. 18, comma 3.

## Art. 68.

*Norme transitorie inerenti il piano attuativo*

1. I comuni applicano le disposizioni di cui al titolo terzo, capo primo, nonché le norme regolamentari e gli atti di indirizzo emanate dalla Regione in materia di piani attuativi, anche agli strumenti urbanistici generali vigenti e loro varianti, nonché alle varianti approvate con le procedure previste dai commi 3 e seguenti dell'art. 30 della legge regionale n. 31/1997 e dall'art. 67, comma 3.

2. Ai piani attuativi, sino alla data di adozione dei PRG, parte strutturale, ai sensi della legge regionale n. 31/1997 o della presente legge, si applicano le norme procedurali di approvazione previste dall'art. 9, comma 5 della legge regionale n. 26/1989.

3. I piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalle normative vigenti alla data della loro adozione.

## Art. 69.

*Norme transitorie generali e finali*

1. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alle norme della legge regionale n. 31/1997, abrogate dall'art. 73, devono intendersi riferite alle disposizioni della presente legge.

2. Fino alla adozione da parte della giunta regionale delle norme regolamentari, degli indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla presente legge, si applicano le norme della stessa oppure le corrispondenti norme nazionali e quelle regionali previgenti, abrogate ai sensi dell'art. 73, in quanto compatibili.

3. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera d), si applica il regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3, in quanto compatibile.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 10/1977, in materia di piani pluriennali di attuazione.

5. La disciplina concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui all'art. 62, comma 1, lettere b) e c), sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia, rispettivamente, di standard e di zone territoriali omogenee.

6. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), costituiscono dotazioni territoriali e funzionali minime, per gli strumenti urbanistici comunali e relativi interventi edilizi, gli standard urbanistici di cui all'art. 26 della legge regionale n. 31/1997 e agli articoli 59, 60 e 61 della legge regionale n. 27/2000.

7. Dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettere a), b) e c), tutte le normative che fanno rinvio o riferimento alle zone omogenee del decreto ministeriale n. 1444/1968 devono intendersi riferite alle corrispondenti situazioni insediative di cui alle stesse norme regolamentari.

8. La Regione, provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.

9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali purché queste non prevedano indici di densità edilizia, di altezze e superfici più ristretti.

10. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.

11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia urbanistica, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo quanto previsto al comma 2.

12. I comuni adeguano le proprie normative e conformano i propri atti in base ai requisiti e contenuti definiti come cogenti negli atti di cui all'art. 62, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data della loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici cogenti trovano diretta applicazione al fine di garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale.

## Art. 70.

*Adeguamenti del PRG*

1. Salvo quanto disposto all'art. 67, comma 2, i comuni che non hanno adottato il PRG ai sensi della legge regionale n. 31/1997 adottano il PRG, in conformità alle norme della presente legge, entro il 31 dicembre 2008.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 28, 29, 30 e 31 si applicano anche ai piani regolatori generali approvati in base alla legge regionale n. 31/1997.

## Capo II

## INCENTIVI AI COMUNI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 71.

*Incentivazione di forme associative fra i comuni*

1. La giunta regionale:

a) promuove, mediante ausili professionali, tecnico-conoscitivi e finanziari, iniziative volte a realizzare intese tra comuni per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomunale;

b) promuove e sostiene, con le stesse modalità di cui alla lettera a), anche in attuazione della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 la formazione di uffici e servizi intercomunali per assolvere le funzioni in materia urbanistica;

c) concede contributi ai comuni per favorire la formazione dei PRG in forma associata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, tenendo conto della dimensione demografica dei comuni, con priorità per quelli di minore popolazione.

2. La giunta regionale provvede alla concessione di contributi ai comuni per costituire il sistema informativo in raccordo con il S.I.TER.

3. Le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione di cui a gli articoli 13, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 7, 24, comma 17, nonché all'art. 16, commi 2 e 12, della legge regionale n. 28/1995 e all'art. 5-bis, comma 2, della legge regionale n. 1/2004, sono gratuite.

#### Art. 72.

##### *Norma finanziaria*

1. Per il finanziamento degli oneri previsti all'art. 19, comma 1 e all'art. 33, comma 1, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 23.291,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi in materia di urbanistica e di edilizia» (cap. 5825 n.i.).

2. Agli oneri previsti all'art. 71, commi 1 e 2, si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi in materia di urbanistica e di edilizia» (cap. 5826 n.i.).

3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede quanto a 3.291,00 euro con utilizzo delle disponibilità allocate nella unità previsionale di base 05.1.015 denominata «Interventi in materia di urbanistica» di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (cap. 5815) e quanto a 20.000,00 euro con riduzione delle disponibilità della unità previsionale di base 03.2.005 del bilancio regionale 2005, parte spesa, denominata «Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana» (cap. 7023).

4. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

#### TITOLO X

##### ABROGAZIONI

#### Art. 73.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto all'art. 69, comma 2:

a) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;

b) la legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;

c) la legge regionale 30 giugno 1976, n. 26;

d) la legge regionale 28 marzo 1978, n. 14;

e) i commi 1 e 5 dell'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25;

f) il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, come modificato dall'art. 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;

g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, comma 1, 31, comma 2, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, comma 3 e 50, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

h) il comma 3 dell'art. 4, il comma 2 dell'art. 20 e gli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

i) l'art. 42 della legge regionale n. 1/2004.

2. Il rinvio all'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 31/1997, contenuto nell'art. 51, comma 1, lettera e) della stessa legge, va riferito all'art. 68, comma 2, della presente legge.

3. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 2, e 9-bis della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, da ritenersi già implicitamente abrogati con le leggi regionali 8 giugno 1984, n. 29, 10 aprile 1995, n. 28 e 21 ottobre 1997, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0286

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 8.

**Contributo alla fondazione «La colombaia di Luchino Visconti» di Forio e al museo civico di Villa Arbusto di Lacco Ameno.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 12-bis del 16 febbraio 2005)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione Campania concede alla fondazione «La Colombaia di Luchino Visconti» di Forio di cui è membro fondatore un contributo al fine di incoraggiarne e sostenerne le attività di promozione delle arti visive, della cinematografia nazionale ed internazionale, del teatro, della musica, della poesia, dello spettacolo, di studi, ricerche e formazione nel campo scientifico, artistico, letterario, filosofico e in ogni altra materia di interesse culturale e sociale nonché per la creazione di un centro di eccellenza del cinema.

2. La Regione Campania concede nella stessa misura un contributo al museo civico di Villa Arbusto di Lacco Ameno per sostenerne le attività di divulgazione culturale della storia dell'isola di Ischia e di studi, ricerche e formazione in campo scientifico, letterario, storico e filosofico.

#### Art. 2.

##### *Modalità di erogazione del contributo*

1. Il contributo di cui all'art. 1 è erogato in una unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.

2. L'ente beneficiario presenta alla giunta regionale al termine di ogni esercizio una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

3. L'ente beneficiario entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo deve presentare la relazione di cui al comma 2.

#### Art. 3.

##### *Norma finanziaria*

1. L'ammontare del contributo è stabilito in 250.000,00 euro per l'intervento di cui al comma 1, art. 1, e in 250.000,00 euro per l'intervento di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dalla presente legge fissato per il corrente esercizio finanziario in 500.000,00 euro si fa fronte mediante prelievo della somma occorrente dalla unità previsionale di base 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2004 ed allocazione della stessa somma sull'unità previsionale di base 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente, ai sensi della legge 30 aprile 2002, n. 7, art. 27.

3. All'onere per gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio.

#### Art. 4.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 15 febbraio 2005

BASSOLINO

05R0344

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 9.

**Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12-bis del 16 febbraio 2005)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7*

1. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 è così sostituito: «Semestralmente l'ufficio di presidenza del consiglio regionale trasmette una relazione particolareggiata, relativa all'andamento della gestione, alla commissione bilancio».

#### Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13*

1. Le riduzioni di cui al comma 4 dell'art. 11 non si applicano ai consiglieri che hanno svolto il loro mandato per almeno due legislature.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, si applicano anche nei confronti degli assessori regionali non consiglieri.

3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è soppresso.

4. Le disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 21 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, si applicano anche in caso di unioni di fatto stabili, conclamate ed accertate.

5. Alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è aggiunto l'art. 32-bis: «Nel rispetto del principio di cui all'art. 1, comma 1, le disposizioni previste al comma 2, unitamente a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia, restano in vigore fino all'insediamento del nuovo consiglio regionale».

6. Alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è aggiunto l'art. 32-ter: «Il presidente del consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, provvede al funzionamento dell'associazione ed alla valorizzazione del ruolo degli ex consiglieri regionali in sintonia con le disposizioni previste dalla Camera dei deputati per l'associazione e per il ruolo degli ex parlamentari».

#### Art. 3.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 15 febbraio 2005

BASSOLINO

05R0345

## REGIONE SICILIA

LEGGE 31 maggio 2005, n. 6.

**Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 24 del 3 giugno 2005)*

#### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Piano straordinario. Finalità*

1. Per concorrere alla piena affermazione, nell'ambito della Regione, dei principi di legalità e giustizia, il Presidente della Regione predispose un piano straordinario di interventi in risorse umane e materiali, a favore dell'amministrazione della giustizia ordinaria e delle giurisdizioni speciali nonché delle Avvocature distrettuali dello Stato, operanti nel territorio della Regione, che ne facciano apposita richiesta ai sensi della presente legge.

#### Art. 2.

*Personale in posizione di comando*

1. Il Presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato al personale ed ai servizi generali competente ad avviare il connesso e preliminare atto d'interpellato, valevole ai fini della presente legge, determina con proprio decreto a validità triennale il numero dei dipendenti del comparto dell'amministrazione regionale centrale e periferica, suddiviso per categoria, da inserire in un apposito contingente configurato su base provinciale, da porre in posizione di comando presso gli uffici di cui all'art. 1.

2. Nel predetto contingente sono inseriti i dipendenti dell'amministrazione regionale che presentino le relative istanze al dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione che ne cura l'assegnazione agli uffici interessati, nell'osservanza delle procedure indicate al comma 3.

3. I singoli provvedimenti di comando, della durata di un anno e rinnovabili, sono disposti, con l'assenso del dipendente, previa richiesta dei capi degli uffici degli organi delle giurisdizioni speciali e delle Avvocature distrettuali dello Stato indicante il numero delle unità e la tipologia di mansioni da affidare. Sino all'attuazione del decentramento del Ministero della giustizia per gli uffici dell'amministrazione della giustizia ordinaria la richiesta è presentata dal Presidente della Corte d'appello o dal Procuratore generale. In relazione alla peculiarità di talune funzioni, caratterizzate dall'elemento fiduciario, è ammessa la richiesta nominativa. È sempre possibile dare corso alla revoca anticipata del comando, a seguito di richiesta dell'amministrazione presso cui il comandato presta servizio.

4. Il dipendente regionale in posizione di comando ai sensi del comma 3 mantiene il trattamento giuridico ed economico di provenienza, che resta a carico della Regione, con esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni destinatarie.

5. La contrattazione collettiva regionale disciplina, al fine del trattamento economico accessorio, le particolari posizioni dei dipendenti comandati ai sensi del presente articolo.

#### Art. 3.

##### *Attrezzature in comodato*

1. Gli organi individuati all'art. 2, comma 3, segnalano al competente dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione le attrezzature, anche tecnologiche, o i servizi di cui siano temporaneamente sprovvisti o di cui siano non adeguatamente forniti e che reputino necessari per garantire il funzionale espletamento delle attività di istituto.

2. Il dirigente generale preposto al medesimo dipartimento, sulla base delle richieste di cui al comma 1, adotta un piano straordinario per l'acquisizione delle attrezzature o dei servizi necessari. Tramite stipula di apposito atto convenzionale con gli organi richiedenti viene stabilita la successiva assegnazione in comodato d'uso gratuito delle attrezzature, rispettando, per quanto possibile, le priorità da questi segnalate.

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità dell'art. 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 1.000 migliaia di euro cui si provvede quanto a 200 migliaia con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 e quanto a 800 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 1.1.2.6.99, capitolo 500006 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 1.2.1.5.2, accantonamento 1001.

#### Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 maggio 2005.

CUFFARO

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 8 2 7 \*

€ 2,00